L22DC

Proponente:
INFRASTRUCTURE
ITALIA LAND 2 S.r.l.
Via del Bosco Rinnovato, 6
20057 – Assago (MI), Italia

Progetto Nuovo Data Center Campus Siziano

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
ai sensi del Titolo III del d.lgs. 152/2006

Rapporti/certificati di prova e documentazione QA/QC

Documento
4553-L22-ZZ-ZZZ-TRP-GE-0019

Data
30 giugno 2026

Revisione
V.00

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Circolare 08 settembre 2010, n. 7619 / STC

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai *Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito* di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001

Premesse

Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, e successive Circolari esplicative, si prescrive che le indagini e le prove geotecniche devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

Le stesse Norme Tecniche sulle Costruzioni attribuiscono alle indagini geognostiche, alla qualità dei campioni di terreno prelevati ed alle prove in sito un ruolo imprescindibile nelle fasi di progettazione esecuzione e controllo di opere ed interventi sul territorio.

Gli esiti delle indagini e delle prove possono incidere in modo diretto in tutte le fasi di impostazione, realizzazione, gestione e controllo di un intervento sul territorio, per cui è indispensabile che siano supportati da competenza, qualità ed obiettività e che tali requisiti, pertanto, abbiano un riscontro formale ed ufficiale nei soggetti incaricati per i quali deve essere garantita la legittimità ad operare, la competenza la relativa responsabilità del prodotto.

Il citato DPR n. 380 del 6 giugno 2001 - *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* – all'art. 59, che sostanzialmente riprende l'art. 20 della legge n.1086/71 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che "*Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.*"

Tutto ciò premesso con la presente Circolare si intendono rappresentare i requisiti essenziali che devono possedere i soggetti autorizzati a svolgere le richiamate attività e dei criteri per l'attribuzione agli stessi della specifica autorizzazione.

In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n.89/106/CEE ed in conformità ai principi che disciplinano l'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in ambito europeo, nel definire i criteri per il rilascio delle abilitazioni di cui alla presente Circolare, si è tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n.156 del 9.5.2003, recante "Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246".

Il presente provvedimento sostituisce, per quanto riguarda il settore in argomento, la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate.

1 –Disposizioni generali

1.1 – Campo di applicazione

Con riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 59 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 nonché alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito.

Ai fini di quanto riportato nella presente circolare, per 'Laboratorio' che effettua le attività e prove suddette si intende l'insieme costituito da attrezzature, personale ed idonei spazi per il ricovero delle attrezzature.

I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle attività e prove di cui trattasi devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6.

1.2 Soggetto gestore

Il soggetto gestore di un "laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito" può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico.

Sono esclusi dall'autorizzazione i titolari di ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile, ad eccezione di quanto di seguito specificato.

E' consentito il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi ai soggetti sopra indicati in possesso di certificazione SOA per la categoria specializzata "OS 21" di cui all'Allegato A del D.P.R. n.34/00, anche se qualificati per altre categorie di cui al D.P.R. medesimo, alle seguenti condizioni: i medesimi soggetti, secondo i principi di cui all'art.90, comma 8, del D.L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii., non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di "laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito"; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al soggetto gestore del "laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito", con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I suddetti divieti sono estesi al legale rappresentante ed al Direttore responsabile del laboratorio, ai dipendenti del soggetto gestore del laboratorio stesso, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti.

Tale disposizione dovrà essere inserita nei decreti di autorizzazione relativi ai "laboratori autorizzati all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito" e dovrà essere sottoscritta per accettazione dal soggetto gestore.

I soggetti suddetti, quando autorizzati ai sensi delle presenti disposizioni "all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito" ogni qualvolta svolgano tali attività in un'area o un cantiere destinato alla realizzazione di un'opera di ingegneria civile, hanno altresì l'obbligo di dichiarare al Responsabile del Procedimento e/o al Committente il possesso della suddetta autorizzazione e la conseguente esclusione del soggetto stesso, nonché di eventuali società controllate secondo l'art. 2359 del C.C., dall'attività di esecuzione dei lavori nell'ambito del medesimo cantiere.

E' compito del Responsabile del Procedimento di realizzazione di un'opera pubblica verificare che le suddette disposizioni vengano osservate, eventualmente facendone menzione anche nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto. Si richiama anche all'attenzione del Responsabile del Procedimento la necessità che i soggetti di cui sopra, qualora siano o siano stati appaltatori o concessionari di lavori pubblici, oppure subappaltatori o cottimisti di una determinata opera pubblica, non svolgano attività di

"laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito" nello stesso intervento o nello stesso contesto operativo (sito o cantiere) in fase di esecuzione dei lavori o nelle altre fasi di realizzazione dell'opera, ivi compresa la fase del collaudo e quella inerente un eventuale contenzioso.
Al riguardo si rammenta che il principio di terzietà, cui tutti i soggetti autorizzati sono obbligati, vale anche nei rapporti diversi da quelli dell'evidenza pubblica e, in particolare, negli appalti privati, nel senso che, soprattutto a tutela delle inderogabili norme sulla sicurezza delle costruzioni, il committente privato non può esimersi dal rivolgersi ai soggetti autorizzati per ottenere progettazioni ed altre prestazioni di supporto alla progettazione di qualità ed imparziali, fermi sempre i poteri della P.A. competente in materia urbanistico-edilizia e/o di sicurezza delle costruzioni di verificare il contenuto e la qualità stessa di ogni progetto.

1.3 Garanzia di Qualità

Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che sovraintenda all'attività del laboratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità, nonché con la norma EN 17025 per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura. La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.
A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio Manuale della Qualità, gestito in modo autonomo da un "Responsabile della Qualità", appartenente al personale del laboratorio, che custodisce il Manuale stesso ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.
Il Manuale della Qualità, che deve fare riferimento anche alla norma EN 17025, deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.
Una copia del Manuale della Qualità, anche in formato elettronico, è depositato presso il Servizio Tecnico Centrale.

2 - Direttore responsabile

2.1 . Requisiti

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria, architettura o geologia, quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio.
In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze nei seguenti settori:

- delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;
- delle procedure sperimentali;
- della normativa nazionale ed internazionale di riferimento;
- del funzionamento delle macchine e delle attrezzature per sondaggi e prove in sito.

Il *Curriculum vitae*, la qualificazione e l'esperienza del Direttore devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito.

2.2 – Compiti, mansioni e limitazioni

Il Direttore:

- sovrintende al funzionamento dell'organismo ed all'esecuzione delle attività di indagini e prove;
- adotta le corrette procedure operative sperimentali;
- presta con continuità la propria attività professionale presso il laboratorio e, quando necessario, nelle aree di indagine;
- vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;
- assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;

- sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.

Al Direttore viene attribuita la piena responsabilità della corretta esecuzione delle indagini, del prelievo dei campioni, delle prove e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione.

Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio nonché di svolgere attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni. Il Direttore può tuttavia svolgere attività professionale di direzione lavori e collaudo di opere con esclusione dei lavori nei quali sono richieste, impiegate o programmate, indagini geognostiche e prove in sito effettuate o da effettuarsi dal laboratorio del quale è Direttore.

In caso di temporanea indisponibilità del Direttore, per malattia o altri gravi motivi, il laboratorio deve formalmente incaricare di tali mansioni un sostituto, purché dotato i degli stessi requisiti e sottoposto agli stessi vincoli

3 – Personale

La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed all'attività per le quali il laboratorio è autorizzato.

L'organico medio annuo degli operatori impiegati dovrà trovare ragionevole riscontro con il numero e la tipologia di sondaggi e prove effettuate e certificate, fermo restando che ogni laboratorio deve poter disporre di un numero congruo di persone specializzate addette, in coerenza con il numero minimo di attrezzature obbligatorie di cui dispone. Inoltre, per ogni squadra che operi in uno specifico sito o cantiere, quando non possa essere presente il Direttore del laboratorio, deve essere presente un geologo o un ingegnere qualificato (in possesso di laurea magistrale o triennale) con l'incarico di *responsabile di sito*, con funzioni di guida e controllo dei sondatori.

L'attività dell'aliquota minima di personale richiesto per un regolare e continuo svolgimento dell'attività del laboratorio deve essere regolata da un rapporto di dipendenza di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione. Almeno quest'ultimo personale deve assicurare la propria presenza a tempo pieno presso il laboratorio.

3.1 Requisiti ed oneri

Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati. In tal senso, quando previsto dagli accordi nazionali di settore, egli deve essere in possesso di apposito patentino di abilitazione alla conduzione di macchine complesse.

La qualificazione dei tecnici responsabili del sondaggio e dei sondatori è documentata attraverso i titoli posseduti e/o l'attività svolta nel campo delle indagini geognostiche e prove in sito, e verificata in sede di sopralluogo da parte dei funzionari incaricati.

Il personale del laboratorio dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel Manuale della Qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore.

In particolare il responsabile di sito dovrà:

- curare lo svolgimento delle indagini e delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal Direttore;
- eseguire, sotto la guida del Direttore, l'elaborazione dei risultati delle prove;
- gestire l'archivio dell'attività dell'organismo e dei campioni esaminati;
- avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in base al Manuale della Qualità.

3.2 Riservatezza e sicurezza

Tutto il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le

informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti, ed il laboratorio deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.

3.3 Imparzialità, indipendenza e integrità

Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.

Il laboratorio ed il suo personale non devono altresì essere comunque coinvolti in attività che possano danneggiare la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle attività di indagine.

Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.

La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle prove, indagini e/o prelievi eseguiti né dai risultati delle stesse.

4 – Sede del laboratorio e Locali

I locali destinati allo svolgimento delle attività di prova e certificazione, nonché quelli in cui è previsto il ricovero delle attrezzature devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, igiene e sicurezza del lavoro e devono avere una superficie utile, costituita da spazi operativi, uffici, depositi ed altri servizi, adeguata all'entità ed al tipo dell'attività da svolgere, agli spazi d'uso e di manovra delle attrezzature di prova, nonché al personale impiegato, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il laboratorio deve inoltre possedere idonei spazi per il ricovero delle attrezzature di sondaggio e prove in sito.

Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza.

5 – Prove

I laboratorio autorizzati per le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito devono essere in grado di effettuare, elaborare e certificare almeno le seguenti attività e prove obbligatorie, che costituiscono requisito minimo per il rilascio dell'autorizzazione:

1.1 PERFORAZIONI

1.1.1 Perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo, fino ad una profondità di almeno 50 metri, in ogni tipo di materiale;

1.1.2 Prelievo di campioni indisturbati (ad infissione ed a rotazione) e a disturbo limitato;

1.2 PROVE DI PERMEABILITA'

1.2.1 Prova di pompaggio con foro centrale e piezometri disposti a raggiera;

1.2.2 Prove di permeabilità in foro nei terreni (prova Lefranc);

1.2.3 Prova di permeabilità in foro nelle rocce (prova Lugeon);

1.3 PROVE IN FORO DI SONDAGGIO

1.3.1 Prove penetrometriche dinamiche Standard Penetration Test (S.P.T.);

1.3.2 Prove scissometriche (vane test);

1.3.3 Installazione di colonne piezometriche ed inclinometriche.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, il laboratorio potrà inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche. Per ottenere l'autorizzazione il laboratorio dovrà dimostrare di possedere le conoscenze e le

attrezzature necessarie per effettuare le predette prove facoltative, che dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure e dei principi riportati nella presente Circolare.
Si riporta, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili prove facoltative:

1.4 PROVE FACOLTATIVE

1.4.1 Prove penetrometriche dinamiche;

1.4.1.a) Continue a punta chiusa e rivestimento (D.P.S.H.);

1.4.1.b) Continue a punta chiusa (D.P.H. o D.P.M.);

1.4.2 Prove penetrometriche statiche;

1.4.2.a) Prove con punta meccanica (CPT);

1.4.2.b) Prove con punta elettrica (CPTE) ;

1.4.2.c) Prove con punta elettrica e piezocono (CPTU);

1.4.2.d) Prove con punta elettrica e piezocono sismico (SCPTU – Seismic Cone Penetration Test)

1.4.3 Prove di carico su piastra;

1.4.4 Misura del peso dell'unità di volume;

1.4.4.a) Con volumometro a sabbia;

1.4.4.b) Con volumometro a palloncino (acqua);

1.4.5 Prova per la determinazione dell'indice C.B.R. in sito;

1.4.6 Prove pressiometriche (MPM);

1.4.7 Indagini, prelievo di campioni e prove a mare, in profondità, mediante il possesso di appropriato livello di conoscenza ed adeguate attrezzature;

1.4.8 Perforazioni inclinate-orizzontali per l'esecuzione di opere in galleria;

1.4.9 Esecuzione di controlli e monitoraggio in continuo.

6 – Attrezzature

All'atto dell'istanza il laboratorio deve disporre di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività e/o prove di cui sopra, nella quantità adeguata rispetto alla numerosità, all'entità ed alla tipologia di attività svolta, e comunque deve disporre almeno della seguente attrezzatura:

6.1 ATTREZZATURE OBBLIGATORIE

6.1.1 N. 2 Sonde perforatrici idrauliche a rotazione da piccolo diametro, (macchina operatrice semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione), complete di pompa per fluido di circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, con relativi set di aste di perforazione minimo 2 calibri (diametri 50÷76 mm) carotieri semplici e doppi (diametro 101mm), distruttori (triconi, trilama ecc) e tubazioni di rivestimento telescopiche, min. 2 calibri (diametri compresi fra 127 e 200 mm) idonei al raggiungimento di almeno 50 m di profondità in ogni tipo di materiale;

6.1.2 Dispositivo per prove tipo SPT munito di dispositivo di sgancio automatico o comandato idraulicamente;

6.1.3 Attrezzatura idonea per il campionamento indisturbato dei terreni sia con metodo ad infissione sia con metodo rotativo di tipo semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e tipo Denison o equivalenti, compresa adeguata dotazione di fustelle portacampioni;

6.1.4 Attrezzatura per prove di permeabilità in foro tipo Lefranc e Lugeon;

6.1.5 Attrezzature varie per misure in foro (freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer e torvane);

6.1.6 Attrezzatura per prova scissometrica;

6.2 ATTREZZATURE FACOLTATIVE

6.2.1 Attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche con rivestimento, di tipo DPSH;

6.2.2 Attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche di tipo DPH o DPM;

6.2.3 Attrezzatura per prove penetrometriche statiche con penetrometro meccanico, con capacità di spinta non inferiore a 200 KN;

6.2.4 Sistema per prove penetrometriche statiche con punta elettrica e/o con piezocono, anche sismico, con controllo della verticalità;

6.2.5 Attrezzatura per prove di carico con piastre di diametro compreso tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la misura del carico e degli spostamenti;

6.2.6 Attrezzatura per la misura della densità in sito;

6.2.7 Attrezzatura per la determinazione dell'indice C.B.R. in sito;

6.2.8 Attrezzatura per prove pressiometriche in foro;

Tutte le attrezzature devono essere conservate con cura; debbono essere altresì attuate appropriate procedure periodiche di manutenzione.

Per ogni attrezzatura importante di prova e di misura deve essere tenuta aggiornata una scheda che deve riportare:

a) il nome dell'attrezzatura;
b) il nome del fabbricante, l'identificazione del tipo ed il numero di serie;
c) lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, ..);
d) i dettagli sulle manutenzioni effettuate;
e) la storia dei danni subiti, di tutti i malfunzionamenti relativi, di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le riparazioni effettuate;
g) il programma di taratura e/o di controllo nel tempo, ove richiesto.

7 - Metodi di prova e procedure

Il laboratorio deve disporre di istruzioni dettagliate e documentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, nonchè sulle tecniche di indagini e prove normalizzate.

Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività dell'organismo e le procedure per il rilascio dei certificati di prova devono essere contenute, ed eventualmente aggiornate con continuità, nella documentazione del SGQ.

8 - Iter amministrativo, procedura di certificazione e Certificati

L'iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere almeno:

- la redazione di un verbale di accettazione che descriva in dettaglio la commessa;
- un resoconto dell'attività svolta sul sito;
- un registro di carico e scarico per tutte le commesse;
- l'archiviazione della documentazione di prova e di certificazione;
- un registro giornaliero delle attività in sito.

Gli stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore, che svolgono diverse attività, devono indicare chiaramente il settore o i settori di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato; ciò al fine di evitare che l'utente possa essere indotto a ritenere che la concessione si riferisca ad altre prove od attività non soggette alla specifica autorizzazione di cui trattasi.

I risultati delle attività condotte dal laboratorio, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del "Certificato di indagini, prelievo e/o prove in sito" che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati delle indagini, dei prelievi e delle prove, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

In generale ciascun Certificato deve far riferimento all'intera commessa ovvero a ciascuno dei punti di sondaggio previsti nell'area e deve contenere almeno:

a) l'identificazione del laboratorio che rilascia il Certificato;
b) una identificazione univoca del Certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine.
c) l'identificazione del richiedente il Certificato di prova;
d) l'indicazione del cantiere ovvero dell'opera alla realizzazione della quale le indagini e le prove sono finalizzate;
e) l'ubicazione dettagliata dei punti di indagine (mediante una corografia in scala opportuna ed una planimetria di dettaglio con l'indicazione planoaltimetrica dei punti di indagine);
f) l'attrezzo di perforazione, il metodo di perforazione ed il tipo di rivestimento;
g) per le prove penetrometriche e per le prove scissometriche il tipo e le caratteristiche dell'attrezzatura;
h) le date di inizio ed ultimazione delle operazioni;
i) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
h) il rilievo stratigrafico con la data di inizio e di fine della perforazione, il diametro di perforazione, il diametro degli eventuali rivestimenti, i campioni prelevati ed il tipo di campionatore usato, la profondità e la data di prelievo;
i) il rilievo della falda nel corso della perforazione;
j) le eventuali anomalie riscontrate;
k) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilità tecnica delle operazioni in sito.

Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo di un altro documento "emendamento/aggiunta" al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato. Il Certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.

Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio, per un periodo di almeno dieci anni.

9 - Documentazione da allegare all'istanza

L'istanza di autorizzazione deve contenere la documentazione riportata nell'elenco seguente:

1) Documentazione relativa al soggetto gestore, costituita, in caso di società, da copia dell'Atto Costitutivo e Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni.
2) Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale Rappresentante.
3) Copia conforme del Certificato della Camera di Commercio, comprensivo della certificazione antimafia.
4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incompatibilità resa dal Legale Rappresentante.
5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante circa l'assenza, nella compagine sociale e tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività ritenute incompatibili, come precisato al punto 1.
6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali resa dal Legale Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali).

7) Planimetria dei locali utilizzati come uffici e dell'area di ricovero mezzi, in scala adeguata, timbrata e siglata dal Legale Rappresentante.
8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante con la quale si attesta che i locali sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di igiene e di sicurezza sul lavoro.
9) Dichiarazione riguardante la proprietà dei locali o copia conforme del contratto di affitto.
10) Elenco delle attrezzature, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
11) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante la proprietà delle attrezzature, anche se con riservato dominio.
12) Copia conforme dei certificati di taratura delle principali attrezzature di misura di forze, pressioni e spostamenti, emessi da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismo di taratura regolarmente accreditato. L'obbligo di taratura della strumentazione afferente il settore delle prove in situ non riguarda tutti quegli strumenti di misura, (ad esempio manometri delle sonde) che non hanno una valenza sul prodotto tecnico finale o sulla prova certificata, ma sono esclusivamente funzionali al controllo di processo dell'attrezzatura impiegata e quindi soggetti esclusivamente alle norme interne di ordinaria manutenzione periodica di ogni singolo soggetto gestore, in conformità a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) e dalle norme UNI EN ISO di settore. In regime di autorizzazione i controlli di taratura richiesti devono essere eseguiti con cadenza almeno annuale.
13) Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con indicazione, per ciascuno, della mansione ricoperta, del rapporto di lavoro e dell'eventuale titolo di studio.
14) Copia conforme dei titoli di studio e dei *curricula* del Direttore e degli eventuali responsabili di sito.
15) Copia conforme dell'incarico professionale al Direttore, quando non dipendente.
16) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di non incompatibilità rese dal Direttore e dagli eventuali responsabili di sito.
17) Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del Libro Unico del Lavoro del laboratorio, e dei contratti di lavoro per il restante personale.
18) Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta intestata riportante l'attività svolta nel periodo precedente la richiesta di abilitazione.
19) Modelli utilizzati per la registrazione delle commesse ricevute e per la relativa certificazione.
20) Descrizione dell'iter amministrativo interno.
21) Fotocopia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive.
22) Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità.
23) Manuale della Qualità, anche in formato elettronico.

Per la dichiarazione di non incompatibilità rese dal Legale Rappresentante, dal Direttore e dagli Sperimentatori (punti 4 e **16** dell'elenco), si suggerisce il seguente schema:

" *Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di essere/non essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile; si impegna altresì a non operare in qualità di direttore dei lavori o collaudatore per le realizzazioni di ingegneria civile rispetto alle quali abbia utilizzato le strutture del laboratorio per indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito*".

Qualora, nella dichiarazione di cui sopra, il soggetto dichiari di *essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile*, deve precisare le attività per le quali è in possesso di specifica certificazione SOA, impegnandosi conseguentemente al rispetto di tutte le diposizioni impartite al riguardo nel Punto *1.2*.

Per la dichiarazione di impegno, resa dal titolare o dal Legale Rappresentante si suggerisce il seguente schema:

"*Il sottoscritto....., in qualità di Titolare della ditta.... (o Legale Rappresentante della società....) si impegna a:*

a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del Direttore del laboratorio o degli altri operatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'Amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario.

c) rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione circa l'iter amministrativo da seguire nell'attività di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito e relativa certificazione."

Tutte le dichiarazioni allegate all'istanza si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445.

10 - Istruttoria e controlli

La documentazione inerente l'istanza di autorizzazione, sopra richiamata, deve essere trasmessa al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne cura l'istruttoria per il successivo esame e parere del predetto Consesso. In fase istruttoria il Servizio Tecnico Centrale può disporre visite o controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento. Le predette visite ispettive o controlli potranno essere effettuate anche da personale dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale.

Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono essere altresì disposte in qualsiasi momento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.

11 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha validità quinquennale e può essere rinnovata alla scadenza.

L'istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione al Servizio Tecnico Centrale. L'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione di rito, ad eccezione di quella rimasta invariata, per la quale si deve comunque produrre una dichiarazione attestante la validità della documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo.

La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza naturale.

12 - Diffida al laboratorio e sospensione dell'autorizzazione

Quando il Servizio Tecnico Centrale, nell'ambito delle proprie attività di controllo o visite ispettive, riscontra difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, di entità tali da non compromettere nel complesso la funzionalità del laboratorio e la significatività dei risultati delle prove, diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che saranno formalmente comunicati.

Quando invece il Servizio Tecnico Centrale riscontra inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, tali da compromettere, ma in maniera temporanea o comunque sanabile, la funzionalità del laboratorio e che richiedono una revisione e riorganizzazione dello stesso, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in riposta alla diffida di cui sopra non risultino adeguate, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, nel quale ne è indicata la durata, non superiore a 6 mesi. Entro tale periodo di tempo il laboratorio deve dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento di sospensione.

L'attività del laboratorio potrà essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento dell'avvenuto adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede di sospensione.

13 - Revoca dell'autorizzazione

Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel provvedimento di sospensione di cui sopra, il Servizio Tecnico Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che il laboratorio abbia provveduto efficacemente a mettersi in regola, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

E` prevista altresì la revoca dell'autorizzazione ove il Servizio Tecnico Centrale accerti gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della presente Circolare riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità a base dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il Servizio Tecnico Centrale accerti, anche mediante ispezioni e controlli, le suddette gravi inadempienze, procede immediatamente con un provvedimento di sospensione cautelativa dell'attività di certificazione, e diffida il laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Entro tale termine il laboratorio potrà eventualmente produrre le proprie controdeduzioni.

Decorso il suddetto termine senza che il laboratorio abbia provveduto in maniera efficace a mettersi in regola, ovvero qualora non si considerino esaurienti le controdeduzioni eventualmente presentate dal laboratorio stesso, il Servizio Tecnico Centrale propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

14 – Procedure transitorie per i laboratori già autorizzati

I laboratori già titolari di autorizzazione ministeriale a svolgere e certificare attività di indagini geognostiche, prelievo dei campioni e prove in sito devono adeguarsi a quanto riportato nella presente Circolare entro 12 mesi dall'emanazione della stessa, dimostrando al Servizio Tecnico Centrale l'ottemperanza a quanto prescritto. L'adeguamento a quanto riportato nella presente Circolare deve essere comunque verificato in sede di rinnovo delle precedenti autorizzazioni.

Il Presidente: Francesco KARRER

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Circolare 08 settembre 2010, n. 7618 / STC

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai *Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce* di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Premesse

Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, come nella successiva Circolare esplicativa, si prescrive che sia le prove sui materiali da costruzione che le prove geotecniche, devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

Il DPR n. 380 del 6 giugno 2001 - *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* – all'art. 59, che sostanzialmente riprende l'art. 20 della legge n.1086/71 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che "*Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.*"

Fino ad oggi le autorizzazioni ai laboratori per le prove su terre e rocce sono state rilasciate sulla base dei criteri contenuti nella Circolare ministeriale n. 349/STC del 16 dicembre 1999, non più in vigore. La predetta circolare ministeriale aveva definito una regolamentazione tecnico-amministrativa atta ad assicurare alle prove su terre e rocce un adeguato livello qualitativo e conferire loro carattere di certificazione ufficiale.

Sulla base di quanto sopra, al fine di semplificare l'iter procedurale per il conseguimento dell'autorizzazione, di migliorare l'applicazione delle più recenti norme tecniche nel settore dei lavori e delle opere di ingegneria civile e garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità ed indipendenza nelle attività di prove e certificazione, si ritiene oggi necessario ridefinire i requisiti richiesti ai soggetti che operano nei settori delle terre e delle rocce, tenendo anche conto dell'esperienza maturata, del quadro normativo introdotto dall'entrata in vigore delle recenti norme tecniche e delle disposizioni del citato art. 59 del DPR n. 380/2001.

In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n.89/106/CEE ed in conformità ai principi che disciplinano l'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in ambito europeo, nonché ai principi del Diritto comunitario (Direttiva europea n.89/123/CEE riguardante i servizi), nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente Circolare, si è tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n.156 del 9.5.2003, recante "*Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246*".

Il presente provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.

1 – Disposizioni generali

1.1 – Campo di applicazione

Con riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 59 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 nonché alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i seguenti settori di prova e certificazione:

- **Settore A**

  Comprendente le prove sulle terre

- **Settore B**

  Comprendente le prove sulle rocce

La richiesta di autorizzazione per un laboratorio potrà riguardare uno o entrambi i settori sopra indicati.

Ai fini di quanto riportato nella presente circolare, per 'Laboratorio' che effettua le prove e le certificazioni si intende l'insieme costituito da personale, locali ed attrezzature.

I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6.

1.2 Soggetto gestore

Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico.

Sono esclusi dalla autorizzazione le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile.

1.3 Garanzia di Qualità

Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che sovraintenda all'attività del laboratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità, nonché con la norma EN 17025 per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura. La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.

A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio Manuale della Qualità, gestito in modo autonomo da un "Responsabile della Qualità", appartenente al personale del laboratorio, che custodisce il Manuale stesso ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.

Il Manuale della Qualità, che deve fare riferimento anche alla norma EN 17025, deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

Una copia del Manuale della Qualità, anche in formato elettronico, è depositato presso il Servizio Tecnico Centrale.

2 - Direttore del laboratorio

2.1 . Requisiti

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria, architettura o geologia, quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio.

In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze nei seguenti settori:

- delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e delle rocce;
- delle procedure sperimentali;
- della normativa nazionale ed internazionale di riferimento;
- del funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

Il *Curriculum vitae*, la qualificazione e l'esperienza del Direttore devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle prove di laboratorio su terre e rocce.

2.2 – Compiti, mansioni e limitazioni

Il Direttore del laboratorio:

- sovrintende al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove;
- adotta le corrette procedure operative sperimentali;
- presta con continuità la propria attività professionale nel laboratorio;
- vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;
- assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;
- sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.

Al Direttore del Laboratorio viene attribuita la piena responsabilità della corretta esecuzione delle prove e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione.

Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede. Il Direttore può svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l'obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale è Direttore, prove su terre e rocce per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia operato o operi come progettista, direttore dei lavori o collaudatore.

In caso di temporanea indisponibilità del Direttore, per malattia o altri gravi motivi, il laboratorio deve formalmente incaricare di tali mansioni un sostituto, purché dotato i degli stessi requisiti e sottoposto agli stessi vincoli

3 – Personale

La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato.

L'organico medio annuo degli operatori impiegati dovrà trovare ragionevole riscontro con il numero e la tipologia di prove effettuate e certificate. L'attività dell'aliquota minima di personale richiesto per un regolare e continuo svolgimento dell'attività del Laboratorio deve essere regolata da un rapporto di dipendenza di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione. Almeno quest'ultimo personale deve assicurare la propria presenza a tempo pieno in laboratorio nell'orario di apertura dello stesso.

3.1 Requisiti ed oneri

Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.

La qualificazione degli sperimentatori dovrà essere documentata da un titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado, preferibilmente tecnico, nonché dall'attività svolta nel campo delle prove di laboratorio su terre e/o rocce, riferita ad un periodo di almeno due anni. Tale esperienza può essere acquisita anche attraverso l'esercizio dell'attività di aiuto-sperimentatore, mediante contratti di formazione o simili. Può costituire altresì titolo di qualificazione la frequenza di specifici corsi professionali organizzati e certificati da questo Ministero o da altri Enti idonei.

Il personale del laboratorio dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel Manuale della Qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore.

In particolare, il personale dovrà:

- curare l'accettazione e l'archiviazione dei campioni;
- curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal Direttore;
- gestire l'archivio dell'attività del laboratorio e dei campioni esaminati.

3.2 Riservatezza e sicurezza

Tutto il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti, ed il laboratorio deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.

3.3 Imparzialità, indipendenza e integrità

Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.

Il laboratorio ed il suo personale non devono altresì essere comunque coinvolti in attività che possano danneggiare la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle attività di prova.

Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.

La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite né dai risultati delle stesse.

4 – Locali

I locali del laboratorio devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene e sicurezza del lavoro e devono avere una superficie utile, costituita da spazi operativi, uffici, depositi ed altri servizi, adeguata all'entità ed al tipo di prove da svolgere, agli spazi d'uso e di manovra delle attrezzature di prova, nonché al personale impiegato, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I locali nei quali vengono eseguite le prove devono avere caratteristiche tali da consentire la corretta e razionale esecuzione delle prove stesse; devono essere opportunamente protetti da condizioni anomale per effetti di temperatura, polvere, umidità, vapore, rumore, vibrazioni etc. e devono essere mantenuti in condizioni adeguate.

Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza. Quando le prove lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi per il controllo delle condizioni ambientali. L'accesso alle zone di prova deve essere controllato in modo adeguato; devono inoltre essere definite le condizioni per l'eventuale accesso di persone non addette.

5 – Prove

I laboratori autorizzati devono essere in grado di effettuare con proprie attrezzature, elaborare e certificare almeno le seguenti prove, che costituiscono requisito minimo per il rilascio dell'autorizzazione:

SETTORE A

1 – *PROVE DI LABORATORIO SULLE TERRE*

- Contenuto d'acqua allo stato naturale
- Peso dell'unità di volume

- Peso dell'unità di volume dei granuli solidi
- Analisi granulometrica per sedimentazione (aerometria) e per stacciatura
- Limiti di consistenza o di Atterberg
- Limite di ritiro
- Densità relativa
- Contenuto in sostanze organiche
- Prova di compressione non confinata - ELL
- Prova edometrica ad incrementi di carico
- Prova di taglio diretto con apparecchio di Casagrande
- Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata – UU
- Prova di compressione triassiale consolidata non drenata - CIU
- Prova di compressione triassiale consolidata drenata – CD
- Prova di compattazione con modalità AASHTO standard o modificata;
- Prova per la determinazione dell' indice di portanza CBR
- Prova di permeabilità con permeametro a carico variabile
- Prova di permeabilità con permeametro a carico costante
- Prova di permeabilità in cella edometrica
- Prova di permeabilità in cella triassiale

SETTORE B

2 *PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE*

- Determinazione della massa volumica apparente
- Determinazione della massa volumica reale
- Descrizione petrografica semplificata
- Contenuto d'acqua
- Misure della porosità
- Misura del coefficiente di imbibizione
- Prova di gelività.
- Prova di compressione a carico concentrato (Point Load Test)
- Prova di compressione uniassiale su provino
- Prova di compressione triassiale su rocce
- Prova di flessione su rocce
- Prova di taglio diretto sui giunti
- Prova di trazione indiretta
- Misura delle velocità delle onde elastiche

Oltre alle prove obbligatorie dei Settori A e B sopra elencate, il laboratorio potrà inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche. Per ottenere l'autorizzazione il laboratorio dovrà dimostrare di possedere le conoscenze e le attrezzature necessarie per effettuare le predette prove facoltative, che dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure e dei principi riportati nella presente Circolare.
Si riporta, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili prove facoltative:

1 – *PROVE DI LABORATORIO SULLE TERRE*

- Prove in colonna risonante (RC) (basse e medie deformazioni)
- Prove triassiali cicliche (TTC) (elevate deformazioni)
- Taglio torsionale ciclico (TXC) (elevate deformazioni)

2 - *PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE*

- Prova di resistenza all'usura
- Prova Los Angeles
- Prova di permeabilità
- Prova di usura per attrito radente
- Prova di resistenza all'abrasione

3 – PROVE DI LABORATORIO SU AGGREGATI

Il laboratorio, qualora richieda l'autorizzazione all'esecuzione delle prove facoltative sugli aggregati, deve essere in grado di svolgere e certificare tutte le seguenti prove:

- Descrizione petrografica semplificata
- Determinazione della distribuzione granulometrica
- Determinazione della forma dei grani (Coefficiente di appiattimento)
- Determinazione della forma dei grani (Indice di forma)
- Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi
- Determinazione del contenuto di conchiglie
- Prova dell'equivalente in sabbia
- Prova del blu di metilene
- Resistenza all'usura (micro-Deval)
- Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)
- Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari
- Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua
- Determinazione del valore di levigabilità e abrasione
- Resistenza al gelo e disgelo
- Potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali

4 – ALTRE PROVE ESTERNE

- Prova di densità in sito
- Prova di carico su piastra
- Prove di carico su pali

I laboratori di cui alla presente non possono effettuare il campionamento delle terre e delle rocce mediante perforazione, attività riservata ai Laboratori autorizzati per le indagini geognostiche, prelievi e prove in sito. Gli stessi laboratori possono tuttavia effettuare il campionamento da saggi superficiali.

6 – Attrezzature

All'atto dell'istanza il laboratorio deve disporre di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prove obbligatorie di cui sopra, nella quantità adeguata rispetto alla numerosità, all'entità ed alla tipologia di attività svolta, e comunque deve disporre almeno delle attrezzature elencate nel seguito:

1 – *PROVE DI LABORATORIO SULLE TERRE*

1.01 estrusore dei campioni attrezzato per campioni fino ad un diametro non inferiore a 120 mm;

1.02 serie unificata di setacci;

1.05 vasca termostatica per l' analisi granulometrica per sedimentazione;

1.09 attrezzatura per la determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità;

1.10 attrezzatura per la determinazione del limite di ritiro;

1.12 volumometro;

1.13 picnometri;

1.15 bilance di varia portata e precisione, di cui almeno una con precisione di 1/100 g per portate fino ad 1kg ed una con precisione di 1 g per portate fino a 10 kg;

1.16 calcimetro;

1.17 scissometro e penetrometro da laboratorio (pocket penetrometer e torvane);

1.18 apparecchiature per la misura delle sostanze organiche;

1.19 forni da laboratorio di varia capacità;

1.20 tornietto da laboratorio;

1.21 edometri capaci di trasmettere un carico di almeno 6 MPa su un campione di area non inferiore a 20 cm^2, completi delle relative celle edometriche e strumenti per la misura dei cedimenti verticali con sensibilità e precisione non inferiore a 10 μm;

1.22 apparecchiature per prove di taglio diretto, ognuna completa di almeno due scatole di taglio per provini di dimensioni non inferiori a 36 cm^2 di area e 2 cm di altezza; complete di strumenti per la misura delle deformazioni verticali ed orizzontali con sensibilità e precisione non inferiori a 10 μm. Le apparecchiature dovranno garantire l'applicazione di un carico non inferiore a 0.6 MPa su campioni di 36 cm^2 di area. Strumenti per la misura dello sforzo di taglio con precisione non inferiore allo 0.2% del valore massimo. Le apparecchiature dovranno essere predisposte per la misura della resistenza residua con la tecnica del moto alternato. Le attrezzature dovranno garantire una velocità di scorrimento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;

1.23 celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 38 mm in grado di sostenere pressioni di cella di almeno 1,5 MPa.

1.24 celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 100 mm in grado di sostenere pressioni di cella di almeno 1,5 MPa.

1.25 presse di portata non inferiore a 50 KN che consenta una velocità di avanzamento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min.

1.26 attrezzatura per prove di compressione triassiale costituita da: sistema di applicazione di pressioni non inferiori a 1,5 MPa, autocompensati per garantire livelli di pressione con una precisione dell' 1%;

1.27 pannello/i di controllo della pressione;

1.28 sistemi di misura delle pressioni interstiziali e delle variazioni di volume con precisioni rispettivamente non inferiori a 5 KPa e 0.2 cm^3;

1.29 sistema per la misura del carico verticale con precisione non inferiore allo 0.2% del carico massimo;

1.30 sistema per la misura degli spostamenti verticali con precisione non inferiore a 10 μm.

1.31 banco di consolidazione per celle triassiali ad almeno 3 posti;

1.32 banco permeametri ad almeno tre posti per misure di permeabilità a carico variabile ed a carico costante con i rispettivi permeametri;

1.33 compattatore per prove Proctor o CBR (AASHTO Standard e ASSHTO modificato) e recipienti da 4 e 6 pollici;

1.34 attrezzatura per esecuzione di prove CBR;

1.35 camera climatizzata per la conservazione dei campioni;

2 *PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE*

2.01 carotatrice da laboratorio per rocce con velocità di rotazione variabile completa di almeno 3 carotieri di lunghezza non inferiore a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosità;

2.02 frantoio da laboratorio per rocce;

2.05 pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata non inferiore a 1.5 MN, dotata di sistema di controllo per l' applicazione del carico;

2.06 serie unificata di setacci;

2.07 setacciatore meccanico o elettromagnetico;

2.08 cella di taratura da 1.5 MN o comunque compatibile con la pressa di cui sopra;

2.09 calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni e del peso dei campioni;

2.10 macchina per l'esecuzione di prove di taglio diretto su roccia e sui giunti;

2.11 macchina per l'esecuzione del carico puntuale "Point Load Test";

2.14 centralina di acquisizione automatica dei dati ottenuti dalle prove meccaniche;

2.15 celle in acciaio per l'esecuzione di prove di compressione triassiale su campioni di roccia (di cui almeno una con diametro pari a 54.7 mm) in grado di sopportare pressioni di cella non inferiori a 50 MPa, complete di guaine per il campione, sistema di applicazione della pressione di cella, spessori ed adattatori per i campioni di diversa altezza;

2.16 set per l' installazione di misuratori di deformazione locale sul campione, completo di attrezzature per l' installazione dei misuratori di deformazione sui campioni da sottoporre a prova;

2.17 permeametro per rocce, completo di pompa idraulica motorizzata, sistema di applicazione della pressione e tutto l'occorrente per l' esecuzione della prova.

I macchinari ed i dispositivi di prova devono essere idonei, periodicamente controllati e soggetti ad adeguata manutenzione . Il programma di controllo, manutenzione e taratura di ciascun macchinario e strumento di misura deve essere esplicitamente compreso nel Manuale della Qualità e commisurato alle tipologie ed alle caratteristiche di impiego dei diversi dispositivi.

Le tarature delle apparecchiature di misura di forza e spostamenti devono essere controllate e certificate da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore.

All'atto dell'istanza il laboratorio deve presentare i certificati delle verifiche di taratura, effettuate da non più di sei mesi.

Nel corso dell'attività, il controllo della taratura deve essere effettuato con cadenza almeno annuale. Il laboratorio dovrà inoltre dimostrare di possedere un efficace sistema interno di verifica e calibrazione delle apparecchiature di cui sopra, con registrazione delle verifiche di taratura interna almeno quadrimestrale.

7 - Metodi di prova e procedure

Il laboratorio deve disporre di istruzioni dettagliate, documentate e chiaramente rappresentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre a prova e sulle tecniche di prova normalizzate.

Per l'esecuzione delle prove geotecniche sulle terre costituiscono documenti di riferimento di comprovata validità le Raccomandazioni AGI (Associazione Geotecnica Italiana), le norme di prova pubblicate dall'UNI e dall'ASTM, per le pertinenti parti.

Per l'esecuzione delle prove sulle rocce costituiscono documenti di riferimento di comprovata validità le norme di prova pubblicate dall'ASTM e dall' ISRM - *Suggested Methods for Rock Characterization Testing and Monitoring*, per le pertinenti parti.

L'impiego di eventuali altri documenti di riferimento riguardanti procedure di prova non comprese nei

precedenti riferimenti, dovrà essere esplicitamente rappresentato e giustificato nell'istanza di autorizzazione.
Nel caso in cui al Laboratorio vengano presentate richieste di prove da eseguire in difformità alle suddette procedure o norme e/o secondo procedure che rischiano di alterare l'obiettività del risultato, il Laboratorio non potrà rilasciare, per tali prove, un Certificato ufficiale.
Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività del laboratorio e le procedure per il rilascio dei certificati di prova devono essere contenute, ed eventualmente aggiornate con continuità, nella documentazione del SGQ.

8 – Iter amministrativo e procedura di certificazione

L'iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere la redazione del verbale di accettazione e della minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico, l'archiviazione della documentazione di prova e di certificazione. In particolare:

Il *verbale di accettazione* è costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due staccabili. La prima viene consegnata sul momento al committente, la seconda accompagna i campioni nell'iter di prova e deve essere conservata nel fascicolo di prova da archiviare successivamente, la terza resta nel blocco quale riscontro. Il blocco, in generale, deve bollato da un organismo idoneo ovvero da un notaio. In luogo del blocco, in caso di gestione informatizzata, sono ammessi fogli singoli, fermo restando che gli stessi debbono essere comunque prenumerati in triplice copia e, in questo caso, bollati singolarmente da un notaio.

Il *registro* deve essere redatto secondo il numero progressivo dei certificati emessi e contenere gli estremi di tutti i passaggi interni dall'accettazione alla fatturazione, con l'indicazione del committente, dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione, degli estremi del verbale di accettazione, della data delle prove, degli estremi delle relative fatture. In caso di gestione informatizzata, è ammessa la registrazione giornaliera su file dei dati, ferma restando la necessità che periodicamente i dati completi vengano stampati.

La *minuta di prova*: è un foglio di lavoro annesso alla seconda copia del verbale di accettazione, contraddistinto dallo stesso numero del verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono riportati la data di prova, i risultati e le eventuali osservazioni, ed è firmata dallo sperimentatore esecutore della prova.

Nell'*archivio* devono essere raccolti per ciascuna richiesta: la lettera di richiesta, la copia del verbale di accettazione, la minuta di prova, la copia del certificato di prova, la copia della fattura. La documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno dieci anni, salvo diversa indicazione. E' consentita, previa approvazione del Servizio tecnico centrale, la conservazione della documentazione di archivio in modalità informatica. Le modalità di archiviazione e conservazione dei dati dovranno tenere conto delle disposizioni emanate al riguardo dal D. Lgs n.82 del 7 marzo 2005 e della Deliberazione CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatizzazione nella Pubblica Amministrazione) n.11 del 19 febbraio 2004 (G.U. n.57 del 9.3.2004).

Gli stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore, devono indicare chiaramente il settore o i settori di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato.

Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio.

9 - Certificati di prova

I risultati della prova di laboratorio, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del Certificato di prova che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

In generale ciascun Certificato deve far riferimento all'intera commessa o almeno a ciascuno dei punti

di sondaggio previsti nell'area e deve contenere almeno:

a) l'identificazione del laboratorio;
b) una identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine. Nell'ambito del medesimo Certificato, tutte le certificazioni delle diverse prove sui diversi campioni dovranno essere individuate con un numero progressivo, aggiuntivo al numero di serie del Certificato;
c) l'identificazione del richiedente e del cantiere, ovvero dell'opera;
d) la descrizione e l'identificazione del campione;
e) la data di ricevimento del campione, la data di apertura del campione e la data di esecuzione delle prove;
f) l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o della procedura seguita;
g) la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;
h) tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica di prova;
i) l'identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate che siano state utilizzate;
j) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
k) le eventuali anomalie riscontrate;
l) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilità tecnica delle prove.

Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo di un altro documento "emendamento/aggiunta" al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato. Il Certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.

10 - Manipolazione dei campioni e dei materiali sottoposti a prove

Al fine di attuare un sistema di identificazione dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia sull'identità dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, nel verbale di accettazione devono essere specificati i vari sondaggi ed i relativi campioni; in tal senso su ciascun campione deve essere apposta una sigla riportante il numero del sondaggio ed il numero del campione stesso.

I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno 60 giorni dopo l'emissione dei certificati di prova, per consentirne la rintracciabilità ed identificabilità; i laboratori devono altresì conservare le parti dei campioni non utilizzati per almeno sei mesi dopo l'emissione dei certificati di prova.

11 - Documentazione da allegare all'istanza

L'istanza di autorizzazione deve contenere la documentazione riportata nell'elenco seguente:

1) Documentazione relativa alla gestione del laboratorio, costituita, in caso di società, da copia dell'Atto Costitutivo e Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni.
2) Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale Rappresentante.
3) Copia conforme del Certificato della Camera di Commercio, comprensivo della certificazione antimafia.
4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incompatibilità resa dal Legale Rappresentante.
5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante circa l'assenza, nella compagine sociale e tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività ritenute incompatibili, come precisato nella Circolare.
6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno sull'osservanza delle regole

comportamentali resa dal Legale Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali).

7) Planimetria dei locali in scala adeguata, timbrata e siglata dal Legale Rappresentante.
8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante con la quale si attesta che i locali sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di igiene e di sicurezza sul lavoro.
9) Dichiarazione riguardante la proprietà dei locali o copia conforme del contratto di affitto.
10) Elenco delle attrezzature presenti nel laboratorio, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
11) Un prospetto in cui si mettano in correlazione le prove previste, le corrispondenti norme/procedure di prova, le relative attrezzature di prova nonché l'ente che effettua le tarature e le periodicità.
12) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante la proprietà dei macchinari, anche se con riservato dominio.
13) Copia conforme dei certificati di taratura delle attrezzature di misura di forze e spostamenti, emessi - da non più di sei mesi - da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismo di taratura regolarmente accreditato.
14) Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con indicazione, per ciascuno, del titolo di studio, della mansione ricoperta e del rapporto di lavoro.
15) Copia conforme dei titoli di studio e dei *curricula* del Direttore e degli sperimentatori.
16) Copia conforme dell'incarico professionale al Direttore, quando non dipendente.
17) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di non incompatibilità rese dal Direttore e dagli Sperimentatori.
18) Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del Libro Unico del Lavoro del laboratorio, e dei contratti di lavoro per il restante personale.
19) Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta intestata riportante l'attività svolta nel periodo precedente la richiesta di autorizzazione.
20) Modelli utilizzati per l'accettazione, la registrazione e la certificazione (Richiesta prove, Verbale di accettazione, Registro, Certificati tipo e Minute di prova).
21) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'orario ed il calendario di apertura.
22) Descrizione dell'iter amministrativo interno.
23) Fotocopia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive.
24) Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità.
25) Manuale della Qualità, anche in formato elettronico.

Per le dichiarazioni si riportano di seguito alcuni schemi:

Per la dichiarazione di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali (punto 6 dell'elenco), resa dal titolare o dal Legale Rappresentante si suggerisce il seguente schema:

"Il sottoscritto....., in qualità di Titolare della ditta.... (o Legale Rappresentante della società....) si impegna a:

a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'Amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario.

c) conservare per sei mesi le parti dei campioni non utilizzati e per sessanta giorni i campioni identificabili sottoposti a prova di laboratorio.

d) non istituire centri di raccolta né centri attrezzati per le prove oggetto di certificazione, fuori della sede autorizzata;

e) controllare che tutte le richieste di prove siano formulate e sottoscritte da soggetti che ne abbiano titolo, quali il rappresentante dell'Ente appaltante o il Progettista; che dette richieste siano indirizzate direttamente al laboratorio, e che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed il laboratorio stesso, con esclusione di eventuali intermediari;

f) non affidare in subappalto, ad altri laboratori, le prove richieste al laboratorio;

g) rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione circa l'iter amministrativo da seguire nell'attività di prove e certificazione."

Per la dichiarazione di non incompatibilità rese dal Legale Rappresentante, del Direttore e degli Sperimentatori (punti 4 e 17 dell'elenco), si suggerisce il seguente schema:

"*Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile; si impegna altresì a non operare in qualità di direttore dei lavori o collaudatore per le realizzazioni di opere di ingegneria civile rispetto alle quali sono richieste, impiegate o programmate prove geotecniche sulle terre e/o sulle rocce effettuate o da effettuarsi dal laboratorio nel quale opera*".

Tutte le dichiarazioni allegate all'istanza si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445.

12 - Istruttoria e controlli

La documentazione inerente l'istanza di autorizzazione, sopra richiamata, deve essere trasmessa al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne cura l'istruttoria per il successivo esame e parere del predetto Consesso. In fase istruttoria il Servizio Tecnico Centrale può disporre visite o controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento. Le predette visite ispettive o controlli potranno essere effettuate da personale dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale.

Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono essere altresì disposte in qualsiasi momento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.

13 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha validità quinquennale e può essere rinnovata alla scadenza.

L'istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione al Servizio Tecnico Centrale, corredata di tutta la documentazione di rito, ad eccezione di quella rimasta invariata, per la quale si deve comunque produrre una dichiarazione attestante la validità della documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo.

La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza naturale.

14 - Diffida al laboratorio e sospensione dell'autorizzazione

Quando il Servizio Tecnico Centrale, nell'ambito delle proprie attività di controllo o visite ispettive, riscontra difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, di entità tali da non compromettere nel complesso la funzionalità del laboratorio e la significatività dei risultati delle prove, diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che saranno formalmente comunicati.

Quando invece il Servizio Tecnico centrale riscontra inadempienze o sopravvenute carenze rispetto

ai requisiti richiesti, tali da compromettere, in maniera temporanea o comunque sanabile, la funzionalità del laboratorio e che richiedono una revisione e riorganizzazione del laboratorio stesso, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in riposta alla diffida di cui sopra non risultino adeguate, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, nel quale ne è indicata la durata, non superiore a 6 mesi. Entro tale periodo di tempo il laboratorio deve dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento di sospensione.

L'attività del laboratorio potrà essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento dell'avvenuto adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede di sospensione.

15 - Revoca dell'autorizzazione

Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel provvedimento di sospensione di cui sopra, il Servizio Tecnico Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che il laboratorio abbia provveduto efficacemente, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

E' prevista altresì la revoca dell'autorizzazione ove il Servizio Tecnico Centrale accerti gravi inadempienze rispetto a quanto stabilito dalla presente Circolare ministeriale, in particolare a quelli riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità a base dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il Servizio Tecnico Centrale accerti, anche mediante ispezioni e controlli, le suddette gravi inadempienze, procede immediatamente con un provvedimento di sospensione cautelativa dell'attività di certificazione, e diffida il laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Entro tale termine il laboratorio potrà eventualmente produrre le proprie controdeduzioni.

Decorso il suddetto termine senza che il laboratorio abbia provveduto in maniera efficace a mettersi in regola, ovvero qualora non si considerino esaurienti le controdeduzioni eventualmente presentate dal laboratorio stesso, il Servizio Tecnico Centrale propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

16 – Procedure transitorie per i laboratori già autorizzati

I laboratori già titolari di autorizzazione ministeriale a svolgere e certificare prove geotecniche devono adeguarsi a quanto riportato nella presente Circolare ministeriale entro 12 mesi dall'emanazione della Circolare stessa, comunicando al Servizio Tecnico Centrale l'ottemperanza a quanto prescritto. L'adeguamento a quanto sopra riportato deve essere comunque verificato in sede di rinnovo delle precedenti autorizzazioni.

Il Presidente: Francesco KARRER

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Circolare 08 settembre 2010, n. 7617 / STC

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai *Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione* di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Premesse

Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, come nella successiva Circolare esplicativa, si prescrive che sia le prove sui materiali da costruzione che le prove geotecniche devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

Il DPR n. 380 del 6 giugno 2001 - *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* – all'art. 59, che sostanzialmente riprende l'art. 20 della legge n.1086/71 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che "*Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.*"

Ad oggi le autorizzazioni ai laboratori prove materiali sono rilasciate sulla base dei criteri contenuti nella Circolare ministeriale n. 346/STC del 16 dicembre 1999. La predetta circolare ministeriale definisce una regolamentazione tecnico-amministrativa atta ad assicurare alle prove sui materiali da costruzione un adeguato livello qualitativo e conferire loro carattere di certificazione ufficiale.

Tuttavia, al fine di semplificare l'iter procedurale per il conseguimento dell'autorizzazione, di migliorare l'applicazione delle più recenti norme tecniche nel settore dei lavori e delle opere di ingegneria civile e garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità ed indipendenza nelle attività di prove e certificazione, si ritiene oggi necessario ridefinire i requisiti richiesti ai soggetti che operano nei settori in argomento, tenendo anche conto dell'esperienza maturata, del quadro normativo introdotto dall'entrata in vigore delle recenti norme tecniche e delle disposizioni del citato art. 59 del DPR n. 380/2001.

In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n.89/106/CEE ed in conformità ai principi che disciplinano l'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in ambito europeo, nonché ai principi del Diritto comunitario (Direttiva europea n.89/123/CEE riguardante i servizi), nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente Circolare, si è tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n.156 del 9.5.2003, recante "*Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246*".

Il presente provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 346/99, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.

1 – Disposizioni generali

1.1 – Campo di applicazione

Con riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 59 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 nonché alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i seguenti settori di prova e certificazione:

- **Settore A**

  Comprendente le prove sui seguenti materiali:
  - Calcestruzzi
  - Acciai
  - Laterizi
  - Leganti idraulici
- **Settore B**

  Comprendente le prove sui seguenti materiali:
  - Legno massiccio
  - Legno lamellare
  - Pannelli a base di legno

La richiesta di autorizzazione per un laboratorio potrà riguardare uno o entrambi i settori sopra indicati.

Ai fini di quanto riportato nella presente Circolare, per 'Laboratorio' che effettua le prove e le certificazioni si intende l'insieme costituito da personale, locali ed attrezzature.

I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6.

1.2 - Soggetto gestore

Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico.

Sono esclusi dalla autorizzazione le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

1.3 - Garanzia di Qualità

Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che sovraintenda all'attività del laboratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità, nonché con la norma EN 17025 per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura. La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.

A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio Manuale della Qualità, gestito in modo autonomo da un "Responsabile della Qualità", appartenente al personale del laboratorio, che custodisce il Manuale stesso ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.

Il Manuale della Qualità, che deve fare riferimento anche alla norma EN 17025, deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

Una copia del Manuale della Qualità, anche in formato elettronico, è depositato presso il Servizio Tecnico Centrale.

2 - Direttore del laboratorio

2.1 - Requisiti del Direttore

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio.

In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze nei seguenti settori:

- delle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione;
- delle procedure sperimentali;
- della normativa nazionale ed internazionale di riferimento;
- del funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

Il *Curriculum vitae*, la qualificazione e l'esperienza del Direttore devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione.

2.2 - Compiti, mansioni e limitazioni

Il Direttore del laboratorio:

- sovrintende al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove;
- adotta le corrette procedure operative sperimentali;
- presta con continuità la propria attività professionale nel laboratorio;
- vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;
- assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;
- sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.

Al Direttore del laboratorio viene attribuita la piena responsabilità della corretta esecuzione delle prove e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione.

Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede. Il Direttore può svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l'obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale è Direttore, prove sui materiali da costruzione per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia operato o operi come progettista, direttore dei lavori o collaudatore.

In caso di temporanea indisponibilità del Direttore, per malattia o altri gravi motivi, il laboratorio deve formalmente incaricare di tali mansioni un sostituto, purché dotato i degli stessi requisiti e sottoposto agli stessi vincoli

3 – Personale

La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato.

L'organico medio annuo degli operatori impiegati dovrà trovare ragionevole riscontro con il numero e la tipologia di prove effettuate e certificate. L'attività dell'aliquota minima di personale richiesto per un regolare e continuo svolgimento dell'attività del laboratorio deve essere regolata da un rapporto di dipendenza di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione. Almeno quest'ultimo personale deve assicurare la propria presenza a tempo pieno in laboratorio nell'orario di apertura dello stesso.

3.1 - Requisiti ed oneri

Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.

La qualificazione degli sperimentatori dovrà essere documentata da un titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado, preferibilmente tecnico, nonché dall'attività svolta nel campo delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, riferita ad un periodo di almeno due anni. Tale esperienza può essere acquisita anche attraverso l'esercizio dell'attività di aiuto-sperimentatore, mediante contratti di formazione o simili. Può costituire altresì titolo di qualificazione la frequenza di specifici corsi professionali organizzati e certificati da questo Ministero o da altri Enti idonei.

Il personale del laboratorio dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel Manuale della Qualità, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore.

In particolare, il personale dovrà:

- curare l'accettazione e l'archiviazione dei campioni;
- curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal Direttore;
- gestire l'archivio dell'attività del laboratorio e dei campioni esaminati.

3.2 - Riservatezza e sicurezza

Tutto il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti, ed il laboratorio deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.

3.3 Imparzialità, indipendenza e integrità

Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.

Il laboratorio ed il suo personale non devono altresì essere comunque coinvolti in attività che possano danneggiare la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle attività di prova.

Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.

La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite né dai risultati delle stesse.

4 – Locali

I locali del laboratorio devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene e sicurezza del lavoro; gli stessi devono avere una superficie utile, costituita da spazi operativi, uffici, depositi ed altri servizi, adeguata all'entità ed al tipo di prove da svolgere, agli spazi d'uso e di manovra delle attrezzature di prova, nonché al personale impiegato, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I locali nei quali vengono eseguite le prove devono avere caratteristiche tali da consentire la corretta e razionale esecuzione delle prove stesse; devono essere opportunamente protetti da condizioni anomale per effetti di temperatura, polvere, umidità, vapore, rumore, vibrazioni etc. e devono essere mantenuti in condizioni adeguate.

Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza. Quando le prove lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi per il controllo delle condizioni ambientali. L'accesso alle zone di prova deve essere controllato in modo adeguato; devono inoltre essere definite le condizioni per l'eventuale accesso di persone non addette.

5 – Prove

I laboratori autorizzati devono essere in grado di effettuare con proprie attrezzature, elaborare e certificare almeno le seguenti prove, che costituiscono requisito minimo per il rilascio dell'autorizzazione:

SETTORE A

1 LEGANTI IDRAULICI
1.1 PROVE FISICHE
1.1.1 Prova di indeformabilità;
1.1.2 Determinazione del tempo di presa;
1.1.3 Determinazione della finezza di macinazione;
1.2 PROVE DI RESISTENZA MECCANICA
1.2.1 Resistenza su malta plastica;

2 CALCESTRUZZI
2.1 MISURE FISICHE
2.1.1 Peso dell'unità di volume;
2.1.3 Prova di abbassamento al cono (slump test);

2.2 PROVE DI RESISTENZA MECCANICA
2.2.1 Rottura a compressione di cubi o cilindri;
2.2.2 Rottura a flessione;
2.2.3 Rottura per trazione indiretta (prova brasiliana);

2.3 PROVE E MISURE SPECIALI
2.3.1 Modulo di elasticità normale a compressione;
2.3.2 Ritiro;
2.3.3 Determinazione della profondità della penetrazione dell'acqua in pressione;
2.3.4 Determinazione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco;
2.3.5 Calcestruzzi SCC: determinazione dello spandimento e tempo di spandimento (UNI 11041);
2.3.6 Calcestruzzi SCC: determinazione del tempo di efflusso (UNI 11042);
2.3.7 Calcestruzzi SCC: scorrimento confinato tramite scatola (UNI 11043, 11044, 11045);

2.4 PROVE SU AGGREGATI PER CALCESTRUZZO
2.4.1 Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua;
2.4.2 Analisi granulometrica e contenuto dei fini;
2.4.3 determinazione indice di forma e appiattimento dell'aggregato grosso;
2.4.4 Determinazione equivalente in sabbia;
2.4.5 Determinazione valore di blu;
2.4.6 Determinazione reattività alcali aggregati;
2.4.7 Resistenza alla frammentazione (Los Angeles);
2.4.8 Resistenza all'usura (Micro Deval);
2.4.9 Determinazione del contenuto in sostanza organica;
2.4.10 Contenuto di carbonato negli aggregati fini;
2.4.11 Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua;
2.4.12 Resistenza al gelo/disgelo;

3 LATERIZI PER MURATURA E PER SOLAI
3.1 Resistenza a compressione in direzione dei fori;

3.2 Resistenza a compressione trasversale ai fori;
3.3 Resistenza a trazione per flessione su listelli;
3.4 Determinazione della percentuale di foratura ed area media della sezione di un foro;
3.5 Coefficiente di dilatazione lineare;
3.6 Prova di punzonamento;
3.7 Prova di dilatazione per umidità;
3.8 Assorbimento d'acqua;
3.9 Durabilità ai cicli di gelo e disgelo;

4 ACCIAI

4.1 PROVE DI TRAZIONE

4.1.1 Su spezzoni di barre da cemento armato, con determinazione:
- dell'area della sezione della barra equipesante;
- dei carichi di snervamento e rottura;
- dell'allungamento sotto carico massimo Agt;

4.1.2 Idem come sopra su provini eventualmente ricavati da barre di diametro > 30 mm;
4.1.3 Idem come sopra per reti e tralicci elettrosaldati;
4.1.4 Su fili, barre, trecce e trefoli da precompresso, con determinazione:
- dell'area della sezione;
- dei valori richiesti fra f_{pt}, f_{py}, $f_{p(1)}$, $f_{p(0,1)}$;
- dell'allungamento sotto carico massimo A_{gt};

4.1.5 Su provini ricavati da profilati e lamiere con determinazione:
- dei carichi di snervamento e rottura;
- dell'allungamento percentuale a rottura;

4.2 ALTRE PROVE MECCANICHE SUGLI ACCIAI

4.2.1 Piegamento a 180° a freddo;
4.2.2 " " " 90° con raddrizzamento dopo riscaldamento;
4.2.3 Resistenza al distacco del nodo per reti e tralicci elettrosaldati;

4.3 PROVE E MISURE SPECIALI

4.3.1 Modulo di elasticità normale;
4.3.2 Diagramma di deformazione;
4.3.4 Resilienza di Charpy a temperatura ambiente ed a freddo;
4.3.5 Determinazione del valore dell'area relativa di nervatura f_r per l'acciaio nervato ed f_p per l'acciaio dentellato, ai fini della valutazione dell'indice di aderenza;

SETTORE B

5.1 PROVE SU LEGNO MASSICCIO E LEGNO LAMELLARE

5.1.1 Misura della rigidezza e resistenza a rifollamento di un elemento in legno;
5.1.2 Prova di delaminazione delle superfici di incollaggio mediante la generazione di un gradiente di umidità nel legno;
5.1.3 Modulo di elasticità a flessione locale;
5.1.4 Modulo di elasticità a flessione globale;
5.1.5 Resistenza a flessione;
5.1.6 Misura dell'umidità;

5.2 PROVE SU GIUNTI IN LEGNO MASSICCIO E LEGNO LAMELLARE

5.2.1 Resistenza e rigidezza di giunti realizzati con elementi di collegamento in lamiera metallica: prova a trazione, compressione e taglio;

5.2.2 Resistenza e rigidezza di giunti realizzati mediante chiodi, viti, spinotti o caviglie e bulloni (carico parallelo e perpendicolare alla fibratura);
5.2.3 Resistenza all'estrazione di elementi meccanici di collegamento (chiodi, viti e graffe) per legno massiccio e lamellare;

5.3 PROVE SUI PANNELLI A BASE DI LEGNO
5.3.1 Modulo di elasticità a flessione;
5.3.2 Resistenza a flessione;
5.3.3 Misura dell'umidità;
5.3.4 Misura della massa volumica;
5.3.5 Resistenza a taglio;
5.3.6 Resistenza, rigidezza e scorrimento per pannelli a base di legno sottoposti a carico trasversale.

Oltre alle prove obbligatorie dei Settori A e B sopra elencate, il laboratorio potrà inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche. Per ottenere l'autorizzazione il laboratorio dovrà dimostrare di possedere le conoscenze e le attrezzature necessarie per effettuare le predette prove facoltative, che dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure e dei principi riportati nella presente Circolare.
Si riporta, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili prove facoltative:

1 - CALCESTRUZZI
-Coefficiente di dilatazione termica lineare del cls;
-Diagramma di deformazione a deformazione imposta;

2 - ACCIAI
-Prove di composizione chimica degli acciai;
-Prove di aderenza su barre ad a.m. (beam-test);
-Prove a fatica per trazione-compressione su provini di acciaio, con carico non inferiore a 200 kN;
-Prova di rilassamento a temperatura ordinaria;
-Prove su elementi di collegamento chiodati o bullonati:
- prove di taglio su chiodi, viti, spinotti (UNI EN 2098);
- prove di trazione verticale su chiodi (UNI EN 2098);
- prove di trazione con appoggio a cuneo su chiodi, viti, spinotti (UNI EN 2098);
- prove di tenacità su chiodi, viti e dadi (UNI EN 2098);
- prove di strappo su bulloni (UNI EN 3740/6);
- carico su dadi (UNI EN 3740/9);
- durezza su dadi (UNI EN 3740/9).

3 - AGGREGATI
Il laboratorio, qualora richieda l'autorizzazione all'esecuzione e certificazione delle prove facoltative sugli aggregati, deve essere in grado di svolgere e certificare tutte le prove elencate:

- Determinazione della forma dei grani (Indice di forma)
- Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi
- Determinazione del contenuto di conchiglie
- Prova dell'equivalente in sabbia
- Prova del blu di metilene
- Resistenza all'usura (micro-Deval)
- Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)

- Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari
- Determinazione del valore di levigabilità e abrasione
- Resistenza al gelo e disgelo
- Potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali
- Determinazione dei contaminanti leggeri
- Determinazione del contenuti in Sostanza organica (humica)
- Determinazione del contenuto in Cloruri, Solfati solubili in acido, Zolfo
- Contenuto di carbonato negli aggregati fini

4 – ALTRE PROVE

- Prove su materiali compositi fibro-rinforzati e loro componenti;

5 – PROVE ESTERNE

- Prova di carico su piastra
- Prove di carico su pali

I materiali da sottoporre a prove di laboratorio devono essere messi a disposizione dal richiedente presso il laboratorio. Il laboratorio potrà anche effettuare, su richiesta del Committente e/o Direttore dei Lavori, il campionamento in cantiere ovvero in sito.

6 – Attrezzature

All'atto dell'istanza il laboratorio deve disporre di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prove obbligatorie di cui sopra, nella quantità adeguata rispetto alla numerosità, all'entità ed alla tipologia di attività svolta, e comunque deve disporre almeno delle attrezzature elencate nel seguito:

SETTORE A

1 - Prove su calcestruzzi, aggregati per calcestruzzi e laterizi

1.01 macchina per prove a compressione con portata non inferiore a 3000 KN; la macchina dovrà essere conforme alle Norme UNI 12390/4 e dotata di diverse scale o comunque in grado di garantire la classe 1 a partire da 300 KN;
1.02 spianatrice per rettifica meccanica dei provini;
1.03 camera climatizzata o vasca di maturazione normale a controllo automatico della temperatura e dell'umidità, per la maturazione dei provini;
1.04 stufa per l'essiccazione degli aggregati;
1.05 serie unificata di setacci e crivelli;
1.06 setacciatore meccanico o elettromagnetico;
1.07 betoniera da laboratorio;
1.08 bilance per cubi, per inerti, ecc. di varia portata e precisione;
1.09 macchina per prove di compressione su laterizi o, in alternativa, accessori per dette prove con la pressa dei calcestruzzi; qualora si utilizzino gli accessori, è comunque necessario verificare che la pressa abbia le caratteristiche tecniche e dimensionali idonee per poter eseguire le prove in questione;
1.10 celle di carico di portata adeguata per il controllo di taratura della pressa per calcestruzzi;
1.11 carotatrice per calcestruzzi;
1.12 cono di Abrahms;
1.13 estensimetro di precisione per la determinazione dei coefficienti di dilatazione e ritiro;
1.14 telaio per prove di ritiro;
1.15 accessori per le prove di punzonamento sui laterizi;
1.16 stacci a barre per la determinazione indice di appiattimento;
1.17 calibro per aggregati per la determinazione indice di forma;

1.18 attrezzatura per prova Los Angeles;
1.19 attrezzatura per prove di gelo e disgelo su laterizi;
1.20 attrezzatura per la determinazione della profondità di penetrazione dell'acqua nel calcestruzzo;
1.21 porosimetro;

2 - Prove sui leganti idraulici
2.01 pinze di Le Chatelier e relativo set per prove di indeformabilità;
2.02 apparecchio di Vicat (o apparecchio di Gillmore);
2.03 stampi normalizzati per provini di malta;
2.04 mescolatrice;
2.05 pressa da 250 KN per prove di flessione e compressione su provini di cemento, ovvero altra attrezzatura in grado di consentire l'esecuzione delle prove suddette in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 196/1;
2.06 strumentazione per la determinazione dell'unità di volume tramite pesata idrostatica;

3 - Prove sugli acciai
3.01 macchina universale con portata non inferiore a 600 KN, completa di attrezzatura per il tracciamento dei diagrammi sforzi-deformazioni, dotata di diverse scale o comunque in grado di garantire la classe 1 a partire da 30 KN; la macchina universale dovrà altresì essere in grado di eseguire efficacemente le prove sugli acciai da precompresso;
3.02 attrezzatura, indipendente dalla macchina universale, per le prove di piegamento e raddrizzamento delle barre per cemento armato, compresa l'attrezzatura per l'eventuale riscaldamento dei campioni prima del raddrizzamento;
3.03 pendolo di Charpy per prova di resilienza degli acciai laminati con relativa cella frigorifera;
3.04 celle di carico per il controllo di taratura della macchina universale, di portata adeguata a quella della universale stessa;
3.05 calibri e bilance di precisione per la determinazione di dimensioni e peso dei campioni;
3.06 tranciatrice o altra attrezzatura per il taglio dei ferri;
3.07 dispositivo segnaprovette;
3.08 estensimetri per la determinazione del modulo elastico sui campioni di acciaio, normale e da precompresso.

SETTORE B
4.01 Sistema di applicazione e di misura di carico su elementi lignei; la misura del carico deve garantire un'accuratezza almeno pari all'1% del carico applicato;
4.02 Apparecchiatura di misurazione dello spostamento dei connettori nel legno, con un' accuratezza almeno pari all'1% dello spostamento, garantendo altresì un'accuratezza di 0,02 mm per spostamenti minori di 2 mm;
4.03 Autoclave in grado di fornire una pressione assoluta non inferiore a 700 kPa;
4.05 Essiccatore di potenza adeguata;
4.06 Bilancia con accuratezza almeno 5g;
4.07 Metro e calibro per rilievo dimensionale;
4.08 Banco di contrasto per prove di flessione;
4.09 Bilancia con graduazione 0,1 g per masse maggiori di 100 g e graduazione 0,01 g per masse inferiori;
4.10 Stufa di essiccazione regolabile a 103±2°C con libera circolazione dell'aria interna;
4.11 Attrezzature per la determinazione delle proprietà di flessione trasversale secondo UNI EN 310 (provini piccoli) e secondo UNI EN 789 (provini di media grandezza).

I macchinari ed i dispositivi di prova devono essere idonei, periodicamente controllati e soggetti ad

adeguata manutenzione . Il programma di controllo, manutenzione e taratura di ciascun macchinario e strumento di misura deve essere esplicitamente compreso nel Manuale della Qualità e commisurato alle tipologie ed alle caratteristiche di impiego dei diversi dispositivi.

Le tarature delle apparecchiature di misura di forza e spostamenti devono essere controllate e certificate da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore.

All'atto dell'istanza il laboratorio deve altresì fornire tali certificati di verifica della taratura, effettuata da non più di sei mesi.

Nel corso dell'attività, il controllo della taratura deve essere effettuato con cadenza almeno annuale.

Il laboratorio dovrà inoltre dimostrare di possedere un efficace sistema interno di verifica e calibrazione delle apparecchiature di cui sopra, con registrazione delle verifiche di taratura interna almeno quadrimestrale.

7 - Metodi di prova e procedure

Il laboratorio deve disporre di istruzioni dettagliate, documentate e chiaramente rappresentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre a prova e sulle tecniche di prova normalizzate.

Per l'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione costituiscono documenti di riferimento di comprovata validità le norme di prova pubblicate dall'UNI, le norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati in GUUE nonché le Linee Guida per il Benestare Tecnico Europeo, i rapporti tecnici e le raccomandazioni emesse dell'EOTA.

L'impiego di eventuali altri documenti di riferimento riguardanti procedure di prova non comprese nei precedenti riferimenti, dovrà essere esplicitamente rappresentato e giustificato nell'istanza di autorizzazione.

Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività del laboratorio e le procedure per il rilascio dei certificati di prova devono essere contenute ed eventualmente aggiornate nella documentazione del SGQ.

8 - Iter amministrativo e procedura di certificazione

L'iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere la redazione del verbale di accettazione e della minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico, l'archiviazione della documentazione di prova e di certificazione, un registro giornaliero delle eventuali attività in sito.

In particolare:

Il *verbale di accettazione* è costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due staccabili. La prima viene consegnata sul momento al committente, la seconda accompagna i campioni nell'iter di prova e deve essere conservata nel fascicolo di prova da archiviare successivamente, la terza resta nel blocco quale riscontro. Il blocco, in generale, deve bollato da un organismo idoneo ovvero da un notaio. In luogo del blocco, in caso di gestione informatizzata, sono ammessi fogli singoli, fermo restando che gli stessi debbono essere comunque prenumerati in triplice copia e, in questo caso, bollati singolarmente da un notaio.

Il *registro* deve essere redatto secondo il numero progressivo dei certificati emessi e contenere gli estremi di tutti i passaggi interni dall'accettazione alla fatturazione, con l'indicazione del committente, dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione, degli estremi del verbale di accettazione, della data delle prove, degli estremi delle relative fatture. In caso di gestione informatizzata, è ammessa la registrazione giornaliera su file dei dati, ferma restando la necessità che periodicamente i dati completi vengano stampati.

La *minuta di prova*: è un foglio di lavoro annesso alla seconda copia del verbale di accettazione,

contraddistinto dallo stesso numero del verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono riportati la data di prova, i risultati e le eventuali osservazioni, ed è firmata dallo sperimentatore esecutore della prova.

Nell'*archivio* devono essere raccolti per ciascuna richiesta: la lettera di richiesta, la copia del verbale di accettazione, la minuta di prova, la copia del certificato di prova, la copia della fattura. La documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno dieci anni, salvo diversa indicazione.

E` consentita, previa approvazione del Servizio tecnico centrale, la conservazione della documentazione di archivio in modalità informatica. Le modalità di archiviazione e conservazione dei dati dovranno tenere conto delle disposizioni emanate al riguardo dal D. Lgs n.82 del 7 marzo 2005 e della Deliberazione CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatizzazione nella Pubblica Amministrazione) n.11 del 19 febbraio 2004 (G.U. n.57 del 9.3.2004).

Gli stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore, devono indicare chiaramente il settore o i settori di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato.

Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio.

9 - Certificati di prova

I risultati della prova di laboratorio, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del Certificato di prova che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

In generale ciascun Certificato di prova deve contenere almeno:

a) l'identificazione del laboratorio;
b) una identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine;
c) l'identificazione del richiedente e del cantiere di riferimento;
d) la descrizione e l'identificazione del campione da provare;
e) la data di ricevimento del campione e la data di esecuzione della prova;
f) l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o della procedura seguita;
g) la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;
h) tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica di prova;
i) l'identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate che siano state utilizzate;
j) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
k) le eventuali anomalie riscontrate;
l) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilità tecnica delle prove.

I certificati delle prove sui calcestruzzi devono contenere inoltre:

- il nominativo del Direttore dei Lavori che sottoscrive la richiesta di prove;
- le indicazioni fornite dal richiedente, concernenti l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare, gli estremi del Verbale di prelievo, l'area o gli elementi strutturali dai quali sono stati prelevati i campioni;
- i dati determinati dal laboratorio inerenti: le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; le modalità di rottura dei campioni di calcestruzzo; il peso del campione, i valori di resistenza misurati.

I certificati delle prove sugli acciai da c.a., oltre alle indicazioni comuni con quelli dei calcestruzzi, circa il committente, il cantiere ed il Direttore dei lavori, devono contenere le specifiche indicazioni

inerenti:

- i dati forniti dal richiedente, concernenti l'identificazione delle barre e la fornitura dalla quale sono stati effettuati i prelievi;
- i dati determinati dal laboratorio inerenti: il diametro o l'area della sezione effettiva, il marchio rilevato, i valori di allungamento e di resistenza misurati.

Il formato del certificato di prova deve essere specifico per ciascun tipo di prova; le modalità di esposizione devono essere il più possibile normalizzate.

Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo di un altro documento, "emendamento/aggiunta" al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato. Il Certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.

10 - Manipolazione dei campioni e dei materiali sottoposti a prove

Al fine di attuare un sistema di identificazione dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia sull'identità dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, ciascun campione deve essere individuato con il relativo numero del verbale di accettazione.

I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova, nonché eventuali campioni di riserva regolarmente accettati e registrati, per almeno 20 giorni dopo l'emissione dei certificati di prova in modo da consentirne la rintracciabilità ed identificabilità.

11 - Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione

L'istanza di autorizzazione deve contenere la documentazione riportata nell'elenco seguente.

1) Documentazione relativa al soggetto gestore del laboratorio, costituita, in caso di società, da copia dell'Atto Costitutivo e Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni.
2) Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale Rappresentante.
3) Copia conforme del Certificato della Camera di Commercio, comprensivo della certificazione antimafia.
4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incompatibilità resa dal Legale Rappresentante.
5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante circa l'assenza, nella compagine sociale e tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività ritenute incompatibili, come precisato al punto *1.2*.
6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali resa dal Legale Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali).
7) Planimetria dei locali in scala adeguata, timbrata e siglata dal Legale Rappresentante.
8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante con la quale si attesta che i locali sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di igiene e di sicurezza sul lavoro.
9) Dichiarazione riguardante la proprietà dei locali o copia conforme del contratto di affitto.
10) Elenco delle attrezzature presenti nel laboratorio, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
11) Un prospetto in cui si mettano in correlazione le prove previste, le corrispondenti norme/procedure di prova, le relative attrezzature di prova nonché l'ente che effettua le tarature e le periodicità.
12) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante la proprietà dei macchinari, anche se con riservato dominio.
13) Copia conforme dei certificati di taratura delle principali attrezzature, emessi - da non più di sei mesi - da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismo di taratura regolarmente accreditato.
14) Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con indicazione, per ciascuno, del

titolo di studio, della mansione ricoperta e del rapporto di lavoro.

15) Copia conforme dei titoli di studio e dei *curricula* del Direttore e degli sperimentatori.
16) Copia conforme dell'incarico professionale al Direttore, quando non dipendente.
17) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di non incompatibilità rese dal Direttore e dagli Sperimentatori.
18) Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del Libro Unico del Lavoro del laboratorio, e dei contratti di lavoro per il restante personale.
19) Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta intestata riportante l'eventuale attività svolta nel periodo precedente la richiesta di autorizzazione.
20) Modelli utilizzati per l'accettazione, la registrazione e la certificazione (Richiesta prove, Verbale di accettazione, Registro, Certificati tipo e Minute di prova).
21) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'orario ed il calendario di apertura.
22) Descrizione dell'iter amministrativo interno.
23) Fotocopia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive.
24) Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità.
25) Manuale della Qualità in formato elettronico.

Per le dichiarazioni si riportano di seguito alcuni schemi:

Per la dichiarazione di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali (punto 6), resa dal titolare o dal Legale Rappresentante si suggerisce il seguente schema:

"Il sottoscritto....., in qualità di Titolare della ditta.... (o Legale Rappresentante della società....) si impegna a:

a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'Amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario.

c) conservare per venti giorni i campioni identificabili sottoposti a prova di laboratorio.

d) non istituire centri di raccolta né centri attrezzati per le prove oggetto di certificazione, fuori della sede autorizzata;

e) controllare che tutte le richieste di prove siano formulate e sottoscritte da soggetti che ne abbiano titolo, siano sempre sottoscritte dal direttore dei lavori o dal collaudatore o eventualmente da altra figura che ne abbia titolo; che dette richieste siano indirizzate direttamente al laboratorio, e che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed il laboratorio stesso, con esclusione di eventuali intermediari;

f) non affidare in subappalto, ad altri laboratori, le prove richieste al laboratorio;

g) rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione circa l'iter amministrativo da seguire nell'attività di prove e certificazione."

Per la dichiarazione di non incompatibilità del Legale Rappresentante, del Direttore e degli Sperimentatori (punti 4 e 17), si suggerisce il seguente schema:

"Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile e di non svolgere altre attività imprenditoriali nel settore delle costruzioni, ovvero attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai

sensi delle disposizioni normative vigenti. Si impegna altresì a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove sui materiali da costruzione riguardanti la realizzazione di opere di ingegneria civile rispetto alle quali operi o abbia operato in qualità di consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore".

Tutte le dichiarazioni allegate all'istanza si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000 n.445.

12 - Istruttoria e controlli

La documentazione inerente l'istanza di autorizzazione, sopra richiamata, deve essere trasmessa al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne cura l'istruttoria per il successivo esame e parere del predetto Consesso. In fase istruttoria il Servizio Tecnico Centrale può disporre visite o controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento. Le predette visite ispettive o controlli potranno essere effettuate da personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale.

Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono essere altresì disposte in qualsiasi momento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.

13 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha validità quinquennale e può essere rinnovata alla scadenza.

L'istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione al Servizio Tecnico Centrale. L'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione di rito, ad eccezione di quella rimasta invariata, per la quale si deve comunque produrre una dichiarazione attestante la validità della documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo.

La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza naturale.

14 - Diffida al laboratorio e sospensione dell'autorizzazione

Quando il Servizio Tecnico Centrale, nell'ambito delle proprie attività di controllo o visite ispettive, riscontra difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, di entità tali da non compromettere nel complesso la funzionalità del laboratorio e la significatività dei risultati delle prove, diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che saranno formalmente comunicati.

Quando invece il Servizio Tecnico Centrale riscontra inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, tali da compromettere, in maniera temporanea o comunque sanabile, la funzionalità del laboratorio e che richiedono una revisione e riorganizzazione del laboratorio stesso, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in riposta alla diffida di cui sopra non risultino adeguate, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, nel quale ne è indicata la durata, non superiore a 6 mesi. Entro tale periodo di tempo il laboratorio deve dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento di sospensione.

L'attività del laboratorio potrà essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento dell'avvenuto adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede di sospensione.

15 - Revoca dell'autorizzazione

Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel provvedimento di sospensione di cui sopra, il Servizio Tecnico Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che il laboratorio abbia provveduto efficacemente, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

E` prevista altresì la revoca dell'autorizzazione ove il Servizio Tecnico Centrale accerti gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della presente Circolare riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità a base dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il Servizio Tecnico Centrale accerti, anche mediante ispezioni e controlli, le suddette gravi inadempienze, procede immediatamente con un provvedimento di sospensione cautelativa dell'attività di certificazione, e diffida il laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Entro tale termine il laboratorio potrà eventualmente produrre le proprie controdeduzioni.

Decorso il suddetto termine senza che il laboratorio abbia provveduto in maniera efficace a mettersi in regola, ovvero qualora non si considerino esaurienti le controdeduzioni eventualmente presentate dal laboratorio stesso, il Servizio Tecnico Centrale propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

16 – Procedure transitorie per i laboratori già autorizzati

I laboratori già titolari di autorizzazione ministeriale a svolgere e certificare prove sui materiali da costruzione devono adeguarsi a quanto riportato nella presente Circolare ministeriale entro 12 mesi dall'emanazione della Circolare stessa, comunicando al Servizio Tecnico Centrale l'ottemperanza a quanto prescritto. L'adeguamento a quanto sopra riportato deve essere comunque verificato in sede di rinnovo delle autorizzazioni.

Il Presidente: Francesco KARRER

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai *Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti* di cui all'art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

PREMESSE

La Legge 14 giugno 2019, n. 55, di *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019, ha modificato l'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, introducendo la possibilità, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare con proprio decreto, anche ***Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti*** (lettera c-bis).

Tale settore di autorizzazione, di nuova introduzione, si affianca ai settori già precedentemente attivi inerenti i laboratori per l'effettuazione:

- delle prove sui materiali da costruzione;
- delle prove su terre e rocce,

regolati, rispettivamente, dalle Circolari 7617/STC e 7618/STC del 8 settembre 2010.

La stessa Legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019 ha inoltre stabilito che:

"*Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti*".

Le suddette disposizioni danno, quindi, piena attuazione ai principi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, oggi D.M. 17.01.2018, e della relativa circolare applicativa, per le quali la valutazione della sicurezza delle costruzioni non può che realizzarsi mediante un adeguato processo basato sulla conoscenza che deve riguardare, innanzitutto ma non solo, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali da costruzione. Al fine di garantire la massima credibilità ai parametri di progetto, non si può prescindere da un sistema di controllo e certificazione, al quale conferire valore di legge. Tale sistema di certificazione della conoscenza–dei materiali e delle strutture finora pienamente attuato per le nuove costruzioni, come previsto dal disposto comunitario e dal Regolamento 305/2011 (UE), si completa così anche per i materiali da costruzione già impiegati sulle strutture e le costruzioni esistenti, dando attuazione ai principi di cui al Capitolo 8 delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni.

Il presente provvedimento, in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, fornisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai nuovi ***Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti*.**

In questa fase, nelle more di una più completa riorganizzazione dell'intero settore, detti criteri faranno riferimento a quanto già disposto per le prove di laboratorio sui materiali da costruzione e sulle terre e sulle rocce, con le già citate Circolari 7617/STC e 7618/STC dell'8 settembre 2010, che da quasi un decennio regolano i relativi settori.

Con queste premesse e considerando i richiami di cui all'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17 gennaio 2018, relativamente alla caratterizzazione dei materiali strutturali in opera, con la presente si disciplina un settore di primaria importanza nel processo di verifica strutturale per la garanzia d'uso e prestazione del patrimonio edilizio, infrastrutturale e storico esistente. L'autorizzazione ad operare nel settore delle Prove non Distruttive (PnD) sulle strutture esistenti, definendo i requisiti minimi di accesso, prescrive le procedure di gestione delle attività sperimentali e di certificazione, risponde all'esigenza di migliorare l'applicazione delle recenti norme tecniche nel settore dei lavori e delle opere di ingegneria civile al fine di ~~e~~ garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità, indipendenza e terzietà nelle attività di prove e certificazione.

Tutto ciò in coerenza con il quadro normativo introdotto dall'entrata in vigore dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, della relativa Circolare applicativa del 21.01.2019 n. 7/C.S.LL.PP., ed ai numerosi provvedimenti attuativi predisposti dal Consiglio Superiore dei LL.PP. (quali Linee Guida ed Istruzioni), di fondamentale rilevanza nel raggiungimento dell'obiettivo di avere opere sicure e di qualità.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 – Campo di applicazione

Con riferimento al disposto del comma 2, lettera c-bis), dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 nonché alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i *laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.*

In particolare l'autorizzazione disciplinata dalla presente Circolare riguarda i seguenti settori di prova e certificazione:

- **Settore "A":** *Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura;*
- **Settore "B":** *Prove su strutture metalliche e strutture composte*.

La richiesta di autorizzazione per un laboratorio può riguardare uno o entrambi i settori di applicazione sopra indicati.

Il laboratorio potrà, inoltre, facoltativamente chiedere l'estensione dell'autorizzazione alle singole prove o all'intero:

- **Settore "C":** *Prove dinamiche sulle strutture.*

Ai fini di quanto riportato nella presente Circolare, si definisce laboratorio che effettua le prove in situ ed emette le relative certificazioni l'insieme costituito dal personale, dalle attrezzature e dalle strumentazioni, dai locali così come organizzati dallo specifico sistema di gestione.

I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove di cui alla presente Circolare devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate al successivo punto 5 e meglio specificate all'Allegato I della presente circolare ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6 e nell'Allegato II.

Sono escluse dal novero delle prove certificabili dai laboratori di cui alla presente circolare tutte quelle relative alle attività specifiche dei laboratori autorizzati ai sensi delle Circolari 7617/STC e 7618/STC del 8 settembre 2010.

1.2 - Soggetto gestore

Il soggetto gestore del laboratorio[1] può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico.

Sono escluse le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali o altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

1.3 - Garanzia di Qualità

Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che sovraintenda all'attività del laboratorio, conforme con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità, nonché coerente con la norma EN 17025 per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura. La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato.

A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un sistema documentato di gestione della qualità, gestito in modo autonomo da personale del laboratorio, appositamente designato, che custodisce detta documentazione ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.

Il sistema documentato di Gestione della Qualità, che deve fare anche riferimento, per quanto applicabile, anche alla norma EN 17025, deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

2 – DIRETTORE DEL LABORATORIO

2.1 - Requisiti del Direttore

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in architettura o ingegneria, quinquennale ovvero magistrale, o titolo di studio equipollente, deve essere iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni, nonché essere dotato di specifiche competenze professionali e di esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno decennale.

Il Direttore deve possedere specifiche esperienze e competenze nei seguenti settori:

- caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione;
- procedure sperimentali;
- normativa nazionale ed internazionale di riferimento;
- funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

[1] Con parere dalla Prima Sezione del Consiglio superiore dei LL.PP. emesso nell'adunanza del 25 gennaio 2018, si è chiarito che non esistono impedimenti alla coesistenza dell'attività di servizi di ingegneria con il ruolo di soggetto gestore di un Laboratorio, a condizione che vengano sempre rispettati, anche per il soggetto giuridico gestore, i requisiti di incompatibilità già previsti per il personale tecnico del Laboratorio. Quindi il Soggetto gestore, nel caso svolga anche attività di società di ingegneria, non è escluso dalla possibilità di ottenere la presente autorizzazione, ma non potrà svolgere e certificare prove, sia distruttive che non distruttive, per le quali la stessa società "*…operi o abbia operato in qualità di consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore*". Lo stesso parere sopra citato chiarisce che costituisce parte di queste attività anche " … *il progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico"*. Di conseguenza, ai fini della presente Circolare, si ritengono incluse nelle "consulenze" sopra richiamate le attività di valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti di cui al §8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Al Direttore è inoltre richiesta la certificazione della competenza di "Livello 3", nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 "*Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone*". L'Organismo di Certificazione dovrà essere dotato di schema di certificazione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9712:2012 "*Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive*" o a documenti equivalenti o successivi nell'ambito del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze.

Il Curriculum vitae, la qualificazione e l'esperienza professionale del Direttore devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, per le quali si richiede l'autorizzazione.

E' fatta salva la facoltà, da parte del Servizio Tecnico Centrale, di verificare, in qualunque fase dell'istruttoria, l'effettiva competenza e capacità del Direttore nella gestione ed effettuazione delle attività di prova, in relazione ai compiti previsti al punto 2.2. Qualora da tale verifica emergesse un esito negativo, l'autorizzazione non sarà rilasciata o, se già rilasciata, sarà sospesa o revocata.

2.1.1 – Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del Direttore

In fase di prima applicazione è consentito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ottenere e mantenere l'autorizzazione anche nel caso in cui il Direttore del Laboratorio non sia ancora in possesso della suddetta certificazione delle competenze di "Livello 3", a condizione che il Direttore dimostri in maniera documentata, oltre ai requisiti sopra elencati, il titolo di studio e l'abilitazione all'esercizio della professione, di possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- specifiche competenze professionale e di esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno decennale;
- l'esperienza, le competenze e le conoscenze necessarie per eseguire e dirigere le attività di cui all'autorizzazione richiesta, per valutare ed elaborare i risultati delle prove ai fini della certificazione in relazione alle norme, ai codici ed alle specifiche vigenti.
- esperienza, competenze e conoscenze almeno equivalenti a quelle previste per "Livello 3", nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione, così come indicato nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 "*Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone*", UNI EN ISO 9712:2012 "*Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive*" o a documenti equivalenti o successivi nell'ambito del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze.

Il Servizio Tecnico Centrale, sulla base di adeguata documentazione, nonché in sede di visita ispettiva o per tramite di specifici audit eventualmente anche effettuati sul campo, accerta e valuta l'idoneità del soggetto a svolgere la mansione. Ai fini della valutazione, la documentazione da trasmettere al Servizio Tecnico Centrale può includere, ove disponibili:

a) riepilogo delle attività svolte (copia delle relazioni di prova firmate);
b) esperienze di lavoro qualificante in ciascun metodo di prova obbligatorio;
c) partecipazione a corsi di specializzazione sulle PnD in ambito civile;
d) attività di docenza in corsi di formazione nel settore delle PnD in ambito civile;
e) memorie, pubblicazioni su tematiche attinenti le PnD in ambito civile;
f) partecipazioni a Commissioni, Comitati o Gruppi di Lavoro nazionali e internazionali attinenti le PnD in ambito civile;

g) relazione illustrativa dell'intera documentazione, con l'analisi di comparazione con i requisiti richiesti dalla normativa sopra citata.

In ogni caso, entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione rilasciata al Laboratorio, è necessario dimostrare che il Direttore possegga tutti i requisiti di cui al §2.1 della presente Circolare, inclusa la certificazione delle competenze di "Livello 3".

2.2 - Compiti, mansioni e limitazioni

Il Direttore del laboratorio:

- sovrintende al funzionamento del laboratorio, così come definito al § 1.1 della presente Circolare, ed all'esecuzione delle prove;
- adotta le corrette procedure operative sperimentali;
- presta con continuità la propria attività professionale nel laboratorio;
- vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;
- assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;
- sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.

Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede. Il Direttore può svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l'obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale è Direttore, prove sui materiali da costruzione per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia esercitato funzioni.

Il Direttore, in caso di assenza o momentaneo impedimento è sostituito da un soggetto incaricato dal laboratorio purché dotato degli stessi requisiti e sottoposto agli stessi vincoli.

In caso di dichiarazioni mendaci nelle certificazioni o nei rapporti di prova si applica l'art. 22 del D.Lgs. n. 106/2017[2].

3. PERSONALE

La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero adeguato alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato.

L'organico minimo del laboratorio è costituito almeno da:

1) un direttore del laboratorio (§2 della presente Circolare);
2) due sperimentatori;
3) un tecnico con funzione di aiuto sperimentatore e/o assistente alle prove;
4) una unità di personale di segreteria o amministrativo, anche per il presidio della sede del laboratorio.

L'Organigramma del personale del laboratorio deve prevedere la presenza del personale responsabile della gestione del SGQ.

Il Direttore tecnico e gli sperimentatori di un laboratorio non possono risultare nell'Organigramma

[2] D. Lgs. n. 106/2017, Art. 22 - *Violazione degli obblighi di certificazione*

1. Chiunque, nell'esercizio delle attività svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

anche di altri laboratori che svolgono le medesime attività, oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede e fermo restando l'organico minimo di ciascun laboratorio nonché quanto riportato nel capoverso successivo.

L'organico medio annuo degli operatori impiegati dovrà trovare ragionevole riscontro con il numero e la tipologia di attività, di prove effettuate e certificate e nel suo numero minimo dovrà essere regolata da rapporti di dipendenza di tipo continuativo a tempo pieno e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione.

Il rapporto di lavoro del Direttore potrà essere regolato da un apposito incarico professionale, con impegno almeno pari a 18 ore settimanali, di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione.

3.1 - Requisiti ed oneri

Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.

La qualificazione degli sperimentatori dovrà essere documentata da un titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado, ad indirizzo tecnico o scientifico, nonché dall'attività svolta nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno quinquennale. Tale esperienza può essere acquisita anche attraverso l'esercizio dell'attività di aiuto-sperimentatore, mediante contratti di formazione o simili.

Agli sperimentatori è inoltre richiesta la certificazione della competenza di "Livello 2", nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione", rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 "*Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone*". L'Organismo di Certificazione dovrà essere dotato di schema di certificazione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9712:2012 "*Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive*" o a documenti equivalenti o successivi nell'ambito del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze.

Il Curriculum vitae, la qualificazione e l'esperienza degli sperimentatori devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, per le quali si richiede l'autorizzazione.

Il personale del laboratorio dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel SGQ, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore.

In particolare, il personale dovrà:

- curare lo svolgimento delle prove in situ, secondo il programma e le modalità stabilite dal Direttore;
- curare la gestione in laboratorio dei campioni eventualmente prelevati;
- gestire l'archivio dell'attività del laboratorio e dei campioni esaminati.

E' fatta salva la facoltà, da parte del Servizio Tecnico Centrale, di verificare, in qualunque fase dell'istruttoria, l'effettiva competenza e capacità del personale nella effettuazione delle attività di prova, in relazione ai compiti previsti nel presente paragrafo. Qualora da tale verifica emergesse un esito negativo, l'autorizzazione non sarà rilasciata o, se già rilasciata, sarà sospesa o revocata.

3.1.1 – Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del personale

In fase di prima applicazione è consentito, per un periodo non superiore a 36 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ottenere e mantenere l'autorizzazione anche nel caso in cui gli sperimentatori non siano ancora in possesso della suddetta certificazione delle competenze di

“Livello 2”, a condizione che gli sperimentatori stessi dimostrino in maniera documentata, oltre ai requisiti sopra elencati il titolo di studio e l’abilitazione all’esercizio della professione, di possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- di specifiche competenze professionali e di esperienza nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno quinquennale;
- l’esperienza, le competenze e le conoscenze necessarie ad eseguire le attività di cui alla autorizzazione richiesta e per valutare ed elaborare i risultati delle prove ai fini della certificazione in relazione alle norme, ai codici ed alle specifiche esistenti.
- esperienza, competenze e conoscenze almeno equivalenti a quelle previste per “Livello 2”, nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione, così come indicato nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “*Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone*”, UNI EN ISO 9712:2012 “*Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive*” o a documenti equivalenti o successivi nell’ambito del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze.

La valutazione della suddetta competenza verrà effettuata dal Servizio Tecnico Centrale, su base documentale, in sede di visita ispettiva o per tramite di specifici audit eventualmente anche effettuati in campo. Al fine della suddetta valutazione, la documentazione da trasmettere al Servizio Tecnico Centrale deve includere, ove disponibili:

a) riepilogo delle attività svolte (copia delle relazioni di prova effettuate e/o firmate);
b) esperienze di lavoro qualificante in ciascun metodo di prova obbligatorio;
c) partecipazione a corsi di specializzazione sulle PnD in ambito civile;
d) memorie, pubblicazioni su tematiche attinenti le PnD in ambito civile;
e) relazione illustrativa dell’intera documentazione, con l’analisi di comparazione con i requisiti richiesti dalla normativa sopra citata.

Sempre in fase di prima applicazione è altresì consentito, per un periodo non superiore a 36 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ottenere e mantenere l’autorizzazione anche nel caso in cui l’organico del laboratorio sia costituito da:

1) un direttore del laboratorio (§2 della presente Circolare);
2) due sperimentatori.

a condizione che il laboratorio dimostri, oltre all’ottemperanza a quanto previsto al § 3 del presente provvedimento, anche la garanzia dello svolgimento delle necessarie attività di segreteria o amministrative, oltre che del necessario presidio della sede del laboratorio.

Entro 36 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ai fini del mantenimento dell’autorizzazione rilasciata al Laboratorio, il Laboratorio dovrà dimostrare che i propri sperimentatori siano in possesso dei requisiti di cui al §3.1 della presente Circolare, inclusa la certificazione delle competenze di “Livello 2”, nonché di possedere un organico minimo almeno pari a quello di cui al § 3 del presente provvedimento.

3.2 - Riservatezza e sicurezza

Il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti. Il laboratorio per tutte le attività svolte deve garantire il rispetto delle condizioni di terzietà, indipendenza e riservatezza.

3.3 Imparzialità, indipendenza e integrità

Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.

Il laboratorio ed il suo personale non devono essere coinvolti in attività che possano ledere la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle attività di prova.

Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.

La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite né dai risultati delle stesse.

4. LOCALI

Le attività finalizzate alla prova e certificazione, di segreteria, di amministrazione, di archiviazione della documentazione, di ricovero delle attrezzature di prove in sito devono essere svolte in idonei locali o spazi in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, ed edilizi, di igiene e sicurezza del lavoro e devono avere una superficie adeguata, costituita da spazi operativi, uffici, depositi ed altri servizi, commisurata all'entità ed al tipo dell'attività da svolgere, nonché al personale impiegato, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le attrezzature ed i macchinari devono essere conservati in modo tale da ridurre il rischio di deterioramento, guasti o danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Presso i locali del Laboratorio deve essere conservata la documentazione relativa alle attività di prova e certificazione effettuata ai sensi della presente Circolare e deve essere garantito un adeguato presidio del personale del Laboratorio, al fine del mantenimento del requisito di pubblica utilità del Laboratorio, di cui al co. 3 dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, nonché per garantire, in qualsiasi momento, i controlli e la vigilanza del Servizio Tecnico Centrale.

5. PROVE

I laboratori autorizzati devono essere in grado di effettuare con proprie attrezzature e strumentazioni, elaborare e certificare almeno le seguenti prove e campionamenti, meglio dettagliate nell'Allegato I della presente circolare e che costituiscono anche il requisito minimo per il rilascio della specifica autorizzazione:

Settore "A": ***Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura***

a. prova magnetometrica;
b. prova sclerometrica;
c. prova di estrazione - metodo Pull Out;
d. prova ultrasonica;
e. prelievo in opera di calcestruzzo;
f. prelievo in opera di provini di acciaio;
g. analisi chimica;
h. prove con martinetti piatti singoli e doppi;
i. prove di carico statiche.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell'ambito del Settore "A", il laboratorio potrà inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove facoltative:

a. prova penetrometrica - metodo Windsor;
b. prova di adesione a strappo - metodo Pull Off;
c. analisi elettrochimica per la misura del potenziale e della velocità di corrosione;

d. prove di carico statiche a compressione diagonale sulle murature;
e. monitoraggio delle strutture;
f. termografia ad infrarossi;
g. indagini endoscopiche;
h. indagini georadar;
i. caratterizzazione meccanica delle malte per murature;
j. misura di umidità del legno;
k. prova penetrometrica nel legno.

Settore "B": ***Prove su strutture metalliche e strutture composte.***

a. prova magnetoscopica;
b. liquidi penetranti;
c. ultrasuoni;
d. prova di durezza Brinell in situ;
e. prova di durezza Vickers in situ;
f. prova di durezza Rockwell in situ;
g. prova di durezza Lebb in situ;
h. spessometria in situ;
i. misura delle coppie di serraggio;
j. prelievo di bulloni e di campioni di carpenteria.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell'ambito del Settore "B", il laboratorio potrà, inoltre, richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove facoltative:

a. estensimetria;
b. indagine spettrometrica in situ;
c. monitoraggio delle strutture.

I laboratori autorizzati per il Settore "A" o "B" potranno, inoltre, richiedere l'estensione dell'autorizzazione a svolgere e certificare le prove dinamiche relative al Settore facoltativo "C", o alle singole prove sottoelencate.

Settore "C": ***Prove dinamiche sulle strutture.***

a. prove dinamiche sulle strutture di elevazione;
b. prove di tensionamento su catene e tiranti.

6. ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

Il Laboratorio deve disporre alla data di richiesta dell'autorizzazione di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prove obbligatorie di cui sopra, nella quantità adeguata rispetto al numero, all'entità ed alla tipologia di attività svolta, e comunque, oltre agli strumenti di misurazione di base (quali ad esempio livelle, riferimenti metrici, calibri, etc.) deve disporre almeno, delle attrezzature di seguito elencate, le cui caratteristiche devono essere equivalenti o superiori a quelle riportate nell'Allegato II della presente circolare:

Settore "A": ***Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso, muratura e legno***

a. Prova magnetometrica:

- pacometro.

b. *Prova sclerometrica:*
   - sclerometro meccanico (almeno 2).

c. *Prova di estrazione - metodo Pull Out:*
   - attrezzatura per la prova di estrazione metodo Pull Out.

d. *Prova ultrasonica:*
   - rilevatore ad ultrasuoni.

e. *Prelievo in opera di calcestruzzo (campioni cilindrici estratti mediante carotaggio e polveri)*
   - almeno due carotatrici per il prelievo dei campioni cilindrici da elementi strutturali in calcestruzzo;
   - piastra di ancoraggio e supporto di avanzamento per carotatrice; utensili di taglio, o carotieri.

f. *Prelievo in opera di provini di acciaio (barre lisce e barre ad aderenza migliorata)*
   - demolitore leggero per calcestruzzo;
   - smerigliatrice angolare;
   - saldatrice a filo continuo o ad elettrodi certificati.

g. *Analisi chimica (determinazione della profondità della carbonatazione e del profilo di penetrazione degli ioni cloruro nel calcestruzzo)*
   - calibro a corsoio centesimale;
   - indicatore chimico;
   - reagenti per la determinazione del profilo di penetrazione degli ioni cloruro in opera.

h. *Prove con martinetti piatti:*
   1) *singoli*
   - attrezzatura per l'esecuzione del taglio nella muratura completa di sistema di fissaggio;
   - deformometro;
   - set di basette piatte circolari o spinotti forati in acciaio costituenti i punti fissi da solidarizzare sulla muratura;
   - pompa idraulica elettrica o manuale;
   - set di martinetti piatti.

   2) *doppi*
   - set di trasduttori elettronici di spostamento;
   - trasduttore di pressione collegato a pompa idraulica;
   - centralina di acquisizione dati collegata a PC portatile.

i. *Prove di carico statiche (impalcati, solai, elementi strutturali etc.):*
   - Microscopio ottico portatile per la misura dell'ampiezza delle fessure;
   - attrezzatura per la generazione del carico;
   - pompa idraulica autoadescante o pompa idraulica ad immersione;
   - contalitri per liquidi con lettura analogica o digitale;
   - set di comparatori;
   - set di piedistalli, oppure aste telescopiche o treppiedi su cui vincolare i comparatori o i trasduttori;
   - deformometro in acciaio;
   - set di inclinometri a livella torica o elettronici (almeno 2).

Oltre alle attrezzature sopra elencate, relativa alle prove obbligatorie del Settore "A", il laboratorio dovrà disporre almeno delle seguenti attrezzature, in relazione alle prove facoltative di cui deve essere effettuata, all'atto dell'istanza, specifica richiesta:

a. *Prova penetrometrica - metodo Windsor:*
   - attrezzatura completa.
b. *Prova di adesione a strappo - metodo Pull Off:*
   - attrezzatura completa.
c. *Analisi elettrochimica per la misura del potenziale e della velocità di corrosione:*
   - attrezzatura completa prevista dalle norme di riferimento.
d. *Prove di carico statiche a compressione diagonale sulle murature:*
   - sistema di contrasto;
   - martinetto oleodinamico di adeguata portata;
   - pompa manuale collegata al martinetto mediante tubo idraulico ad alta pressione, dotata di manometro;
   - trasduttori di spostamento con sensibilità 0,001 mm (almeno 4).
e. *Monitoraggio delle strutture:*
   - deformometro;
   - set di comparatori;
   - set di inclinometri a livella torica o elettronici (almeno 2);
   - set di accelerometri o velocimetri (almeno 8);
   - cablaggi (con cavi coassiali) o sistemi di trasmissione wi-fi dei dati;
   - centralina di acquisizione dati;
   - software dedicato per il trattamento e l'elaborazione dei segnali.
f. *Termografia ad infrarossi:*
   - termocamera ad infrarossi.
g. *Indagine endoscopica:*
   - carotatore;
   - riferimento metrico;
   - endoscopio.
h. *Indagini georadar*
   - coppia di antenne con frequenza nominale nell'intervallo 100÷2000MHz;
   - sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati.
i. *Caratterizzazione meccanica delle malte per murature*:
   - sclerometro per giunti di malta;
   - penetrometro per malte;
   - attrezzatura per la prova di taglio su giunto in situ.
j. *Misura di umidità del legno:*
   - misuratore di umidità del legno portatile.
k. *Prova penetrometrica nel legno:*
   - penetrometro per legno.

Settore "B": *Prove su strutture metalliche e strutture composte.*

a. *Prova magnetoscopica*
   - giogo magnetico permanente o alimentato;
   - rivelatore a secco o in sospensione liquida.
b. *Liquidi penetranti.*
   - attrezzatura completa prevista dalle norme di riferimento.
c. *Ultrasuoni*
   - ultrasuoni e corredo di sonde.
d. *Prova di durezza in situ*
   - pertinenti durometri e attrezzatura completa prevista dalle norme di riferimento.
e. *Spessometria in situ*
   - spessorimetri ad ultrasuoni.
f. *Misura delle coppie di serraggio*
   - chiavi dinamometriche.
g. *Prelievo di bulloni e di campioni di carpenteria*
   - cannello ad acetilene, smerigliatrice angolare, saldatrice a filo o ad elettrodi certificati.

Oltre alle attrezzature sopra elencate, relative alle prove obbligatorie del Settore "B", il laboratorio dovrà anche disporre almeno delle seguenti attrezzature, in relazione alle prove facoltative di cui farà, all'atto dell'istanza, specifica richiesta:

a. *Estensimetria*
   - estensimetri;
   - centraline per l'acquisizione dei dati.
b. *Indagine spettrometrica in situ*
   - spettrometro;
   - spazzola e levigatore per superfici metalliche.

Settore "C": *Prove dinamiche sulle strutture*.

a. *Prove dinamiche sulle strutture di elevazione:*
   - martello eccitatore o attrezzatura superiore;
   - set di accelerometri o velocimetri (almeno 8);
   - cablaggi (con cavi coassiali) o sistemi di trasmissione *wi-fi* dei dati;
   - centralina di acquisizione dati;
   - software dedicato per il trattamento e l'elaborazione dei segnali.
b. *Prova di tensionamento su tiranti e catene*
   - sensore accelerometrico piezoelettrico;
   - martelletto strumentato;
   - sistema di acquisizione dati.

Le attrezzature e le strumentazioni devono essere idonee, periodicamente controllate e soggette sia ad un programma periodico di verifica della taratura che ad un piano di manutenzione che ne garantiscano l'efficienza operativa. Il programma di controllo, manutenzione e taratura di ciascun macchinario e strumento di misura deve essere esplicitamente compreso nel SGQ e commisurato

alle tipologie ed alle caratteristiche di impiego dei diversi dispositivi.

Le tarature delle apparecchiature di misura di forza, pressione, spostamenti, velocità ed accelerazioni devono essere verificate e certificate da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore.
All'atto dell'istanza il laboratorio deve altresì fornire tali certificati di verifica della taratura, effettuata da non più di sei mesi.

Nel corso dell'attività, la verifica e certificazione della taratura deve essere effettuato con cadenza almeno annuale.

Il laboratorio dovrà inoltre dimostrare di possedere un efficace sistema interno di verifica e calibrazione delle apparecchiature di cui sopra, con registrazione delle verifiche di taratura interna almeno quadrimestrale.

7. METODI DI PROVA E PROCEDURE

Il laboratorio deve disporre di istruzioni o procedure tecniche dettagliate, documentate e chiaramente rappresentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre a prova e sulle tecniche e procedure di prova normalizzate.
Per l'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione costituiscono documenti di riferimento di comprovata validità le norme di prova pubblicate dall'UNI, le norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati in GUUE nonché le Linee Guida, i rapporti tecnici e le raccomandazioni emesse dell'EOTA.
L'impiego di eventuali altri documenti di riferimento riguardanti procedure di prova non comprese nei precedenti riferimenti, dovrà essere esplicitamente rappresentato e giustificato nell'istanza di autorizzazione.
Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività del laboratorio e le procedure per il rilascio dei certificati di prova devono essere contenute ed aggiornate nella documentazione del SGQ.

8. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ITER AMMINISTRATIVO ED ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Il laboratorio deve predisporre e descrivere l'iter procedurale interno, che consenta di perseguire i principi di indipendenza e integrità, nonché il raggiungimento degli standard qualitativi attesi durante l'esecuzione delle prove.

La procedura amministrativa, finalizzata al rilascio della certificazione deve comprendere:

- la descrizione delle modalità di richiesta delle prove (cartacea e/o digitale), in relazione al piano delle prove e delle campagne diagnostiche;
- la documentazione attestante le visite di sopralluogo effettuate per l'espletamento delle attività di prova o prelievo, in contraddittorio con il progettista, oppure il direttore dei lavori, oppure il collaudatore, corredata di verbale di seduta e rilievo fotografico;
- la redazione di un registro giornaliero delle attività, prenumerato e bollato da un organismo idoneo oppure da un notaio, ordinato in base ad un numero progressivo di pratica (c.d. "accettazione") contenente gli estremi di tutti i passaggi relativi all'attività del laboratorio dalla richiesta alla quietanza di pagamento delle attività svolte;
- la compilazione delle minute di prova, o foglio di rilevamento dati (FRD), sulle quali riportare tutti i risultati e le osservazioni rilevate in fase di prova, dalle quali estrarre tutti i dati da inserire nel certificato, il quale deve recare la firma dello/degli sperimentatore/i esecutore/i della prova. La minuta di prova o foglio di rilevamento dati (FRD) deve recare la firma del

richiedente al fine di comprovare la presenza in situ degli sperimentatori per l'esecuzione della prova stessa.

- la valutazione delle potenziali non conformità riscontrabili durante l'ordinaria attività del laboratorio, le modalità di gestione e risoluzione delle eventuali criticità, nonché i comportamenti a cui il personale deve attenersi.
- Gli adempimenti in merito alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in relazione alle attività di prova richieste.

L'iter procedurale interno dovrà indicare le modalità di archiviazione di ciascuna richiesta e la gestione dell'archivio, nonché – per garantire adeguata terzietà - le modalità di applicazione del tariffario del laboratorio.

Nell'archivio devono essere raccolti e conservati, anche ai fini dei successivi controlli da parte del Servizio Tecnico Centrale, per ciascuna attività di certificazione: la lettera di richiesta (firmata dal richiedente avente titolo), il preventivo, il Foglio Rilevamento Dati (FRD) o minuta di prova, la copia del certificato di prova, la copia della fattura.

La documentazione d'archivio deve essere conservata per almeno dieci anni, salvo diversa indicazione.

É consentita, previa approvazione del Servizio Tecnico Centrale, la conservazione della documentazione di archivio in formato digitale su supporti informatici. Le modalità di archiviazione e conservazione dei dati dovranno tenere conto delle disposizioni emanate al riguardo dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 aggiornato al D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017 e della Deliberazione CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatizzazione nella Pubblica Amministrazione) n. 11 del 19 febbraio 2004 (G.U. n. 57 del 9.3.2004).

Gli stampati adottati per l'accettazione dell'incarico od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore, devono indicare chiaramente i/il campo/i di applicazione e le metodologie di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato.

Tutti i certificati emessi devono essere registrati con numerazione progressiva e conservati in maniera idonea.

9. CERTIFICATI DI PROVA

I risultati delle prove, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del certificato di prova che deve descrivere con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

Ciascun certificato di prova deve contenere almeno:

a) l'identificazione del laboratorio;
b) l'identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) con indicazione del numero di pagina sul numero totale di pagine e con il numero progressivo di pratica (c.d. "accettazione" rilasciata dal laboratorio);
c) l'identificazione del richiedente (con l'indicazione del titolo e del ruolo ricoperto) e del cantiere/sito/struttura di riferimento;
d) la descrizione e l'identificazione dell'elemento o degli elementi strutturali oggetto di prova con l'ubicazione dettagliata dei punti di indagine (anche mediante l'ausilio di disegni e schemi grafici di dettaglio con l'indicazione plano-altimetrica dei punti di indagine);
e) la data e l'orario di esecuzione della prova;
f) l'identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o della procedura seguita;
g) l'elenco delle attrezzature e strumentazioni utilizzate per eseguire la prova;
h) la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;
i) tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica di prova;

l) l'identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate che siano state utilizzate;
m) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
n) le eventuali anomalie riscontrate;
o) le eventuali indicazioni fornite dal richiedente o riscontrate dal Laboratorio in merito alla documentazione e modalità di identificazione e qualificazione del materiali o prodotti ad uso strutturale sottoposti a controlli e prove;
p) la firma e il titolo dei soggetti titolari della responsabilità tecnica delle prove (Direttore e sperimentatore).

Il formato del certificato di prova deve essere specifico per ciascun tipo di prova; le modalità di esposizione devono essere il più possibile normalizzate.

Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo di un altro documento, "emendamento/aggiunta" al certificato di prova, il quale deve recare i medesimi requisiti richiamati nei commi precedenti, incluso il numero di serie o comunque l'univoca identificazione.

Il Certificato deve presentare i dati ottenuti dall'elaborazione delle misure dirette della prova in una forma comprensibile, ma non deve in alcun caso contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova, o le deduzioni di carattere statico o dinamico, specialistiche/ingegneristiche per cui prova è stata richiesta. I risultati delle prove sono infatti sottoposti al richiedente delle prove stesse per le successive valutazioni specialistiche.

10. MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI E DEI MATERIALI SOTTOPOSTI A PROVE

Al fine di ottenere una identificazione univoca dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed evitare ambiguità sia sull'identità dei campioni e delle aree di prova sia sul risultato delle misure effettuate, ciascun campione eventualmente manipolato e ciascuna area di prova in situ devono essere univocamente contrassegnate con il relativo numero identificativo assegnato dal laboratorio (c. d. "accettazione").

I laboratori devono conservare gli eventuali campioni sottoposti a prova, nei locali del laboratorio per almeno 30 giorni dopo l'emissione dei certificati di prova in modo da consentirne la rintracciabilità ed identificabilità.

11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Per la presentazione dell'istanza di autorizzazione, alla domanda di autorizzazione in cui è identificato il Laboratorio richiedente e il settore o i settori per cui si chiede l'autorizzazione, nonché le eventuali prove facoltative, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) Documentazione relativa al soggetto gestore del laboratorio, costituita, in caso di società, da copia dell'Atto Costitutivo e Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni.
2) Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale Rappresentante.
3) Copia conforme del Certificato della Camera di Commercio e della autodichiarazione antimafia inerente la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'Art.67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 e s.m.i.
4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità resa dal Legale Rappresentante.
5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante circa l'assenza, nella compagine sociale e tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività ritenute incompatibili, come precisato al punto 1.2.
6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali resa dal Legale Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali).

7) Planimetria dei locali o spazi in scala adeguata, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante.
8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante con la quale si attesta che i locali sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di igiene e di sicurezza sul lavoro
9) Dichiarazione riguardante la proprietà dei locali o copia conforme del contratto di locazione o altro titolo.
10) Elenco delle attrezzature disponibili per il laboratorio, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
11) Una relazione riguardante le prove previste, le corrispondenti norme/procedure di prova, le relative attrezzature e strumentazioni di prova nonché l'ente che effettua le tarature e le periodicità.
12) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante la proprietà delle attrezzature e strumentazioni (disponibilità piena ed esclusiva), anche se con riservato dominio.
13) Copia conforme dei certificati di taratura delle principali attrezzature e strumentazioni, emessi - da non più di sei mesi - da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni o da organismo di taratura regolarmente accreditato.
14) Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con indicazione, per ciascuno, del titolo di studio, della mansione ricoperta e della tipologia di rapporto di lavoro.
15) Copia conforme dei titoli di studio e dei curricula del Direttore e degli sperimentatori, corredate da copia conforme delle certificazioni di "Livello 3" e "Livello 2" nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone", oppure, nel solo periodo transitorio, indicato ai §§ 2.1.1 e 3.1.1 della presente Circolare, la documentazione prevista negli stessi §§ 2.1.1 e 3.1.1.
16) Copia conforme dell'incarico professionale al Direttore, quando non dipendente.
17) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di assenza di incompatibilità rese dal Direttore e dagli sperimentatori.
18) Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del Libro Unico del Lavoro del laboratorio, e dei contratti di lavoro per il restante personale.
19) Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta intestata riportante l'eventuale attività svolta nel periodo precedente la richiesta di autorizzazione.
20) Modelli utilizzati (richiesta prove, registro, certificati tipo e minute di prova).
21) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'orario ed il calendario di apertura.
22) Descrizione dell'iter amministrativo interno.
23) Fotocopia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive.
24) Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità o dell'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
25) Documentazione del SGQ in formato elettronico, corredato di tutte le procedure tecniche, operative, gestionali e di prova.
26) Copia dell'attestazione degli avvenuti pagamenti di cui al D.M. n. 267 del 26/11/2012, All. I.
27) Tariffario del laboratorio, con indicazione delle modalità di applicazione degli eventuali sconti.

Per la dichiarazione di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali, resa dal titolare o dal Legale Rappresentante, si allega uno schema tipo all'Allegato III della presente circolare.

Per la dichiarazione di assenza di incompatibilità del Legale Rappresentante, del Direttore e degli sperimentatori, si allega uno schema tipo all'Allegato IV della presente circolare.

Tutte le dichiarazioni allegate all'istanza si intendono rese a mezzo atto di notorio o sostitutivo di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

12. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

La documentazione inerente l'istanza di autorizzazione, sopra richiamata, deve essere trasmessa al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la relativa istruttoria, tramite PEC all'indirizzo: *cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it.*

In fase istruttoria il Servizio Tecnico Centrale dispone visite e/o controlli e può richiedere eventuale ulteriore documentazione.

Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono essere altresì disposte in qualsiasi momento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.

Si applicano le disposizioni e le tariffe di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 267 del 26 novembre 2012, recante regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, in particolare, quanto riportato all'art. 1, co. 1, lett. a) ed allegato I, lettera A) dello stesso Decreto.

13. DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale, ha validità quinquennale e può essere rinnovata alla scadenza.

L'istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza al Servizio Tecnico Centrale. L'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione di rito, ad eccezione di quella rimasta invariata, per la quale si deve comunque produrre una dichiarazione attestante la validità della documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo.

La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza naturale.

14. DIFFIDA AL LABORATORIO E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Quando il Servizio Tecnico Centrale, nell'ambito delle proprie attività di controllo o visite ispettive, riscontra difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, di entità tali da non compromettere nel complesso la funzionalità del laboratorio e la significatività dei risultati delle prove, diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che saranno formalmente comunicati.

Quando invece il Servizio Tecnico Centrale riscontri inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, tali da compromettere, in maniera temporanea o comunque sanabile, la funzionalità del laboratorio e che richiedano una revisione e riorganizzazione del laboratorio stesso, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in riposta alla diffida di cui sopra non risultino adeguate, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sospende l'autorizzazione.

L'attività del laboratorio potrà essere ripresa previo accertamento dell'avvenuto adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede di sospensione.

15. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel provvedimento di sospensione di cui sopra, il Servizio Tecnico Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che il laboratorio abbia provveduto

efficacemente, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

È prevista altresì la revoca dell'autorizzazione ove il Servizio Tecnico Centrale accerti gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della presente proposta riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità a base dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il Servizio Tecnico Centrale accerti, anche mediante ispezioni e controlli, le suddette gravi inadempienze, il predetto Servizio procede immediatamente con un provvedimento di sospensione cautelativa dell'attività di certificazione e diffida il laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Entro tale termine il laboratorio potrà eventualmente produrre le proprie controdeduzioni.

Decorso il suddetto termine senza che il laboratorio abbia provveduto in maniera efficace a mettersi in regola, ovvero qualora non si considerino esaurienti le controdeduzioni eventualmente presentate dal laboratorio stesso, il Servizio Tecnico Centrale propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.

I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

In caso di revoca dell'autorizzazione il soggetto gestore ente pubblico, non potrà richiedere nuova autorizzazione almeno per il biennio successivo alla revoca. In caso di ditta individuale, società di servizi o di ingegneria, il titolare ed i soci non potranno richiedere, per sé o per parenti e affini entro il terzo grado, nuova autorizzazione almeno per un biennio successivo alla revoca.

16. ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLA CIRCOLARE

In fase di prima applicazione della presente Circolare, le istanze di autorizzazione, predisposte come previsto ai §§ 11 e 12, potranno essere trasmesse al Servizio Tecnico Centrale a decorrere dal **sesto mese** dalla pubblicazione della Circolare stessa.

Sempre in fase di prima applicazione, le autorizzazioni di cui alla presente Circolare potranno essere rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale a decorrere da **un anno** dalla pubblicazione della Circolare stessa.

Roma, 03/12/2019

Il Presidente
Donato CARLEA

ALLEGATO I – TIPOLOGIA DI PROVE

Per ciascuna prova elencata successivamente vengono indicate, in parentesi, le norme di riferimento. Potranno comunque essere utilizzati, in alternativa, documenti di riferimento di comprovata validità, quali le norme di prova pubblicate dall'UNI, le norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati in GUUE, nonché le Linee Guida, i rapporti tecnici e le raccomandazioni emesse dell'EOTA. L'impiego di eventuali altri documenti di riferimento dovrà essere esplicitamente rappresentato e giustificato.

Settore "A": ***Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura***

a. prova magnetometrica (BS 1881-204:1988 Testing concrete. Recommendations on the use of electromagnetic covermeters);
b. prova sclerometrica (UNI EN 12504-2:2012 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 2: Prove non distruttive Determinazione dell'indice sclerometrico);
c. prova di estrazione - metodo Pull Out (UNI EN 12504-3:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 3: Determinazione della forza di estrazione);
d. prova ultrasonica (UNI EN 12504-4:2005 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici);
e. prelievo in opera di calcestruzzo (campioni cilindrici estratti mediante carotaggio e polveri - UNI EN 12504-1:2009 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame e prova di compressione);
f. prelievo in opera di provini di acciaio (barre lisce e barre ad aderenza migliorata - UNI EN ISO 6892-1:2016 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 1: Metodo di prova a temperatura ambiente, UNI EN ISO 6892-2:2018 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 2: Metodo di prova a temperatura elevata, UNI EN ISO 6892-3:2015 Materiali metallici - Prova di trazione - Metodo di prova a bassa temperatura);
g. analisi chimica (Determinazione della profondità della carbonatazione e del profilo di penetrazione degli ioni cloruro nel calcestruzzo - UNI 9944:1992 Corrosione e protezione dell'armatura del calcestruzzo. Determinazione della profondità di carbonatazione e del profilo di penetrazione degli ioni cloruro nel calcestruzzo, UNI EN 14630:2007 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Metodi di prova - Determinazione della profondità di carbonatazione di un calcestruzzo indurito con opportuni metodi di cui alla UNI 11747:2019 Prove sul calcestruzzo indurito. Determinazione della profondità di penetrazione degli ioni cloruro);
h. prove con martinetti piatti singoli e doppi (ASTM C1196-14a Standard Test Method for In Situ Compressive Stress Within Solid Unit Masonry Estimated Using Flatjack Measurements, ASTM C1197-14a Standard Test Method for In Situ Measurement of Masonry Deformability Properties Using the Flatjack Method);
i. prove di carico statiche (impalcati, solai, elementi strutturali etc. - ACI 437.2M-13 Code Requirements for Load Testing of Existing Concrete Structures and Commentary – Metric o "Linee Guida 2 - 2015 ReLUIS".).

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell'ambito del Settore "A", il laboratorio potrà inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove facoltative:

a. prova penetrometrica - metodo Windsor (ASTM C803 / C803M - 18 Standard Test Method for Penetration Resistance of Hardened Concrete);
b. prova di adesione a strappo - metodo Pull Off (ASTM D4541:17 Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers, ASTM D7234:12 Standard Test Method for Pull-Off Adhesion Strength of Coatings on Concrete Using Portable Pull-Off Adhesion Testers, UNI EN ISO 16276-1:2007 Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante sistemi di verniciatura - Valutazione e criteri di accettabilità

dell'adesione/coesione - forza di rottura - di un rivestimento - Parte 1: Prova di adesione a strappo);

c. analisi elettrochimica per la misura del potenziale e della velocità di corrosione (UNI 10174:1993 Istruzioni per l'ispezione delle strutture di cemento armato esposte all' atmosfera mediante mappatura di potenziale);
d. prove di carico statiche a compressione diagonale sulle murature (ASTM E519-10 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) in Masonry Assemblages);
e. monitoraggio delle strutture (UNI/TR 11634:2016 Linee guida per il monitoraggio strutturale);
f. termografia ad infrarossi (UNI EN 16714-1:2016 Prove non distruttive - Prove termografiche - Parte 1: Principi generali; UNI EN 16714-2:2016 Prove non distruttive - Prove termografiche - Parte 2: Strumentazione; UNI EN 16714-3:2016 Prove non distruttive - Prove termografiche - Parte 3: Termini e definizioni);
g. indagini endoscopiche (UNI EN 13018:2016 Prove non distruttive - Esame visivo - Principi generali - Esame visivo remoto; Raccomandazione NORMAL 42/93: Criteri generali per l'applicazione delle PnD);
h. indagini georadar (RILEM TC 127-MS: Tests for masonry materials and structures; ASTM D6432-99 (R2005): Standard Guide for Using the Surface Ground Penetrating Radar Method for Subsurface Investigation);
i. caratterizzazione meccanica delle malte per murature (RILEM TC 177-MDT o equivalente e RILEM 127 D.6 - “Shove test”);
j. misura di umidità del legno (UNI EN 13183-1:2003 Umidità di un pezzo di legno segato - Determinazione tramite il metodo per pesata; UNI EN 13183-2:2003 Umidità di un pezzo di legno segato - Stima tramite il metodo elettrico; UNI EN 13183-3:2003 Umidità di un pezzo di legno segato - Stima tramite il metodo capacitivo);
k. prova penetrometrica nel legno (UNI 11119:2004 Beni culturali - Manufatti lignei - Strutture portanti degli edifici - Ispezione in situ per la diagnosi degli elementi in opera).

Settore “B”: *Prove su strutture metalliche e strutture composte.*

a. prova magnetoscopica (UNI EN ISO 9934-1:2017 Prove non distruttive - Magnetoscopia - Parte 1: Principi generali);
b. liquidi penetranti (UNI EN ISO 23277:2015 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante liquidi penetranti - Livelli di accettabilità);
c. ultrasuoni (UNI EN ISO 11666:2018 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Livelli di accettabilità; UNI EN ISO 22825:2017 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo con ultrasuoni - Controllo delle saldature di acciaio austenitico e leghe a base nichel; UNI EN 10308:2004 Prove non distruttive - Controllo con ultrasuoni delle barre di acciaio);
d. prova di durezza Brinell in situ (pertinenti parti della UNI EN ISO 6506 del 2015 Materiali metallici - Prova di durezza Brinell);
e. prova di durezza Vickers in situ (pertinenti parti della UNI EN ISO 6507 del 2018 Materiali metallici - Prova di durezza Vickers);
f. prova di durezza Rockwell in situ (pertinenti parti della UNI EN ISO 6508 del 2016 Materiali metallici - Prova di durezza Rockwell);
g. prova di durezza Lebb in situ (pertinenti parti della UNI EN ISO 16859 del 2015 Materiali metallici - Prova di durezza Leeb);

h. spessometria in situ (UNI EN 14127:2011 Prove non distruttive - Misurazione dello spessore mediante ultrasuoni);
i. misura delle coppie di serraggio (UNI EN 14831:2005 Elementi di collegamento - Comportamento al serraggio - Metodo di prova semplificato coppia/angolo);
j. prelievo di bulloni e di campioni di carpenteria.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell'ambito del Settore "B", il laboratorio potrà, inoltre, richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove facoltative:

a. estensimetria (UNI 10478-1:1996 Prove non distruttive. Controllo mediante estensimetri elettrici a resistenza. Termini e definizioni, UNI 10478-2:1998 Prove non distruttive - Controllo mediante estensimetri elettrici a resistenza - Scelta degli estensimetri e dei componenti accessori, UNI 10478-3:1998 Prove non distruttive - Controllo mediante estensimetri elettrici a resistenza - Installazione estensimetrica e sua verifica, UNI 10478-4:1998 Prove non distruttive - Controllo mediante estensimetri elettrici a resistenza - Circuiti di misura, elaborazione e presentazione dei risultati, UNI 10478-5:1998 Prove non distruttive - Controllo mediante estensimetri elettrici a resistenza - Controllo delle caratteristiche);
b. indagine spettrometrica in situ (ASTM E1086 - 14 Standard Test Method for Analysis of Austenitic Stainless Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry, ASTM E415 - 17 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry);
c. monitoraggio delle strutture (UNI/TR 11634:2016 Linee guida per il monitoraggio strutturale**)**.

I laboratori autorizzati per il Settore "A" o "B" potranno, inoltre, richiedere l'estensione dell'autorizzazione a svolgere e certificare le prove dinamiche relative al Settore facoltativo "C", o alle singole prove sottoelencate.

Settore "C": *Prove dinamiche sulle strutture*.

a. prove dinamiche sulle strutture di elevazione (UNI 11568:2015 Vibrazioni - Strumentazione e analisi per la misura delle vibrazioni - Strumentazione di misura, UNI 9916:2014 Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici, UNI 9614:2017 Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo, UNI 10985:2002 Vibrazioni su ponti e viadotti - Linee guida per l'esecuzione di prove e rilievi dinamici);
b. prove di tensionamento su catene e tiranti (UNI ISO 5348:2007 Vibrazioni meccaniche e urti - Montaggio meccanico degli accelerometri, UNI 11568:2015 Vibrazioni - Strumentazione e analisi per la misura delle vibrazioni - Strumentazione di misura).

ALLEGATO II- ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

Settore "A": *Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso, muratura e legno*

a. Prova magnetometrica:
- pacometro per l'identificazione della direzione, stima del diametro e della misura del copriferro delle armature inglobate negli elementi strutturali o attrezzatura elettromagnetica a scansione.

b. Prova sclerometrica:
- sclerometro meccanico (almeno 2) con incudine di taratura a corredo (sclerometro e incudine devono essere conformi alle prescrizioni riportate al punto 4 della UNI EN 12504-2).

c. *Prova di estrazione - metodo Pull Out:*

- attrezzatura per la prova di estrazione metodo Pull Out composta da martinetto oleodinamico con portata minima pari a 90 kN, pompa manuale collegata al martinetto mediante tubo idraulico ad alta pressione e dotata di manometro digitale. L'attrezzatura e gli inserti preinglobati o postinseriti devono essere conformi alla UNI EN 12504-3. Gli inserti post-inseriti devono avere un'espansione geometrica controllata, eliminare la presenza di tensioni tangenziali sulla superficie laterale e produrre meccanismi di rottura radial-simmetrici. Il kit deve prevedere un sistema di perforazione perpendicolare alla superficie di prova e di alesaggio parallelo alla superficie di prova.

d. *Prova ultrasonica:*

- rilevatore ad ultrasuoni (requisiti prestazionali, trasduttori e attrezzatura devono essere conformi alle prescrizioni riportate al punto 5 della UNI EN 12504-4).

e. *Prelievo in opera di calcestruzzo (campioni cilindrici estratti mediante carotaggio e polveri)*

- almeno due carotatrici per il prelievo dei campioni cilindrici da elementi strutturali in calcestruzzo con set di carotieri a diamanti impregnati (diametro da 40 mm a 160 mm) con potenza nominale compresa fra 2000 W e 6000 W delle quali almeno una con protezione IP - Classe 1.
- piastra di ancoraggio e supporto di avanzamento per carotatrice; utensili di taglio, o carotieri, con corona diamantata, in quantità adeguata a consentirne la sostituzione nel corso del prelievo ed almeno dei seguenti diametri: diametro da 40 mm a 160 mm; piastra di affilamento dell'utensile; rifornitore d'acqua, manuale o elettrico; sistema di raccolta d'acqua, trapano perforatore e tasselli di ancoraggio.

f. *Prelievo in opera di provini di acciaio (barre lisce e barre ad aderenza migliorata)*

- demolitore per calcestruzzo;
- smerigliatrice angolare;
- saldatrice a filo continuo o ad elettrodi certificati.

g. *Analisi chimica (determinazione della profondità della carbonatazione e del profilo di penetrazione degli ioni cloruro nel calcestruzzo)*

- calibro a corsoio centesimale;
- indicatore chimico (soluzione idro-alcolica di fenolftaleina all'1%) per la determinazione della profondità della carbonatazione (UNI 9944 ed UNI EN 14630);
- reagenti per la determinazione del profilo di penetrazione degli ioni cloruro in opera (UNI 11747).

h. *Prove con martinetti piatti:*

3) *singoli*

- attrezzatura per l'esecuzione del taglio nella muratura completa di sistema di fissaggio;
- deformometro in acciaio con meccanica lineare di alta precisione (base di misura da 200 a 300 mm) in grado di misurare la distanza tra i punti fissi posti sulla muratura. Il deformometro deve essere munito di trasduttore analogico o digitale con sensibilità 0,001 mm ed avere a corredo barra di taratura a basso coefficiente di dilatazione lineare (acciaio Invar o Rigor) e dima distanziatrice per permettere la precisa posa, a distanza prefissata, dei punti fissi (per esempio: basette piatte circolari o spinotti forati in acciaio), dima per l'applicazione dei punti fissi;
- set di basette piatte circolari o spinotti forati in acciaio costituenti i punti fissi da solidarizzare sulla muratura;
- pompa idraulica elettrica o manuale con tubazioni flessibili ad alta pressione. Le connessioni dei manicotti devono accoppiarsi perfettamente con le porte d'ingresso/uscita

del/i martinetto/i piatto/i e della pompa idraulica. La pressione deve essere misurata con un manometro (in bar o MPa) con un'accuratezza dell'1% rispetto all'intera scala idraulica e un intervallo di esercizio appropriato. Il sistema idraulico deve essere in grado di mantenere una pressione costante entro l'1% dell'intera scala per almeno 5 minuti;

- set di martinetti piatti in acciaio di varie forme e dimensioni con porta d'ingresso e di uscita.

4) doppi

- set di trasduttori elettronici di spostamento (con sensibilità 0,001 mm) per la misura delle deformazioni;
- trasduttore di pressione collegato a pompa idraulica;
- centralina di acquisizione dati collegata a PC portatile.

i. Prove di carico statiche (impalcati, solai, elementi strutturali etc.):

- microscopio ottico portatile per la misura dell'ampiezza delle fessure (minimo 40 ingrandimenti e sensibilità 0,02 mm);
- attrezzatura per la generazione del carico (es.: serbatoi flessibili in tela plastificata, vasche costituite da una serie di sponde metalliche rese solidali mediante bullonatura all'interno delle quali viene disposto un telo continuo di polietilene, vasche in vetroresina o PVC, cisterne graduate in polietilene, martinetti idraulici e sistema idraulico di generazione del carico);
- pompa idraulica autoadescante o pompa idraulica ad immersione (per carico e scarico con acqua dei serbatoi o delle vasche);
- contalitri per liquidi con lettura analogica o digitale;
- set di comparatori (analogici meccanici o elettronici digitali), oppure trasduttori elettronici (potenziometrici o ad induttanza) per la misura degli spostamenti con sensibilità 0,01 mm (almeno 9) collegati a una centralina di acquisizione dati;
- set di piedistalli, oppure aste telescopiche o treppiedi su cui vincolare i comparatori o i trasduttori;
- deformometro in acciaio con meccanica lineare di alta precisione (con adeguate basi di misura) in grado di misurare la distanza tra i punti fissi posti sulla struttura. Il deformometro deve essere munito di trasduttore analogico o digitale con sensibilità 0,001 mm ed avere a corredo barra di taratura a basso coefficiente di dilatazione lineare (acciaio Invar o Rigor) e dima distanziatrice per permettere la precisa posa, a distanza prefissata, dei punti fissi (per esempio: basette piatte circolari o spinotti forati in acciaio);
- set di inclinometri a livella torica o elettronici (almeno 2).

Oltre alle attrezzature sopra elencate, relativa alle prove obbligatorie del Settore "A", il laboratorio dovrà anche disporre almeno delle seguenti attrezzature, in relazione alle prove facoltative di cui farà, all'atto dell'istanza, specifica richiesta:

a. Prova penetrometrica - metodo Windsor:

- attrezzatura completa prevista dalla ASTM C803/C803M - 18 che consiste in una pistola, cartucce calibrate, dima di forma triangolare, sonde proiettili di metallo temprato di circa 8 mm di diametro, dispositivo di misura della penetrazione e scala Mohs.

b. Prova di adesione a strappo - metodo Pull Off:

- attrezzatura completa prevista dalla ASTM D4541-17, ASTM D7234-12 ed UNI EN ISO 16276-1.

c. Analisi elettrochimica per la misura del potenziale e della velocità di corrosione:

- attrezzatura completa prevista dalle norme di riferimento.

d. *Prove di carico statiche a compressione diagonale sulle murature:*
   - sistema di contrasto;
   - martinetto oleodinamico di adeguata portata;
   - pompa manuale collegata al martinetto mediante tubo idraulico ad alta pressione, dotata di manometro digitale;
   - trasduttori di spostamento con sensibilità 0,001 mm (almeno 4).
e. *Monitoraggio delle strutture:*
   - deformometro in acciaio con meccanica lineare di alta precisione (con adeguate basi di misura) in grado di misurare la distanza tra i punti fissi posti sulla struttura. Il deformometro deve essere munito di trasduttore analogico o digitale con sensibilità 0,001 mm ed avere a corredo barra di taratura a basso coefficiente di dilatazione lineare (acciaio Invar o Rigor) e dima distanziatrice per permettere la precisa posa, a distanza prefissata, dei punti fissi (es.: basette piatte circolari o spinotti forati in acciaio);
   - set di comparatori (analogici meccanici o elettronici digitali), oppure trasduttori elettronici (potenziometrici o ad induttanza) per la misura degli spostamenti con sensibilità 0,01 mm (almeno 9);
   - set di inclinometri a livella torica o elettronici (almeno 2);
   - set di accelerometri o velocimetri (almeno 8);
   - cablaggi (con cavi coassiali) o sistemi di trasmissione wi-fi dei dati;
   - centralina di acquisizione dati;
   - software dedicato per il trattamento e l'elaborazione dei segnali.
f. *Termografia ad infrarossi:*
   - termocamera ad infrarossi.
g. *Indagine endoscopica:*
   - carotatore dotato di micro-carotieri a corona diamantata con diametro da 5 a 20 mm o trapano con punta da 5 a 30 mm;
   - riferimento metrico;
   - endoscopio rigido o flessibile di lunghezza almeno 50 cm dotato di rilevazione fotografica o video con visione tra 0° e 90 ° con sorgente di luce bianca.
h. *Indagini georadar*
   - coppia di antenne con frequenza nominale nell'intervallo 100÷2000MHz;
   - sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati.
i. *Caratterizzazione meccanica delle malte per murature*:
   - sclerometro per giunti di malta;
   - penetrometro per malte;
   - attrezzatura per la prova di taglio su giunto in situ (RILEM 127 D.6 - "Shove test") costituita da martinetto idraulico di lunghezza e portata adeguate, pompa idraulica e deformometro, o trasduttore di spostamento.
j. *Misura di umidità del legno:*
   - misuratore di umidità del legno portatile.
k. *Prova penetrometrica nel legno:*
   - penetrometro per legno.

Settore "B": *Prove su strutture metalliche e strutture composte.*

a. *Prova magnetoscopica:*
   - giogo magnetico permanente o alimentato;
   - rivelatore a secco o in sospensione liquida.
b. *Liquidi penetranti:*
   - attrezzatura completa prevista dalle norme di riferimento.
c. *Ultrasuoni:*
   - ultrasuoni e corredo di sonde: piana, angolata, doppia e frequenza da 1 a 10 Mhz.
d. *Prova di durezza in situ:*
   - pertinenti durometri e attrezzatura completa prevista dalle norme di riferimento.
e. *Spessometria in situ:*
   - spessorimetri ad ultrasuoni con intervallo di misurazione 0,8÷225 mm e risoluzione 0,1 mm.
f. *Misura delle coppie di serraggio:*
   - chiavi dinamometriche, con adeguato moltiplicatore di coppia.
g. *Prelievo di bulloni e di campioni di carpenteria:*
   - cannello ad acetilene, smerigliatrice angolare, saldatrice a filo o ad elettrodi certificati.

Oltre alle attrezzature sopra elencate, relativa alle prove obbligatorie del Settore "B", il laboratorio dovrà anche disporre almeno delle seguenti attrezzature, in relazione alle prove facoltative di cui farà, all'atto dell'istanza, specifica richiesta:

a. *Estensimetria:*
   - estensimetri elettrici a resistenza (strain gauges) o barrette estensimetriche a corda vibrante;
   - centraline per l'acquisizione dei dati.
b. *Indagine spettrometrica in situ:*
   - spettrometro portatile in grado di analizzare almeno 10 elementi con bombola di Argon (Ar);
   - spazzola e levigatore per superfici metalliche.

Settore "C": *Prove dinamiche sulle strutture*.

a. *Prove dinamiche sulle strutture di elevazione:*
   - martello eccitatore o attrezzatura superiore (es.: vibrodina elettro-meccanica);
   - set di accelerometri o velocimetri (almeno 8);
   - cablaggi (con cavi coassiali) o sistemi di trasmissione wi-fi dei dati;
   - centralina di acquisizione dati;
   - software dedicato per il trattamento e l'elaborazione dei segnali.
b. *Prova di tensionamento su tiranti e catene:*
   - sensore accelerometrico piezoelettrico;
   - martelletto strumentato;
   - sistema di acquisizione dati.

Allegato III - Dichiarazione del titolare/ Legale Rappresentante di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali:

"*Il sottoscritto ....., in qualità di Titolare della ditta ..... (o Legale Rappresentante della società ....) si impegna a:*

a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'Amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

b) comunicare tempestivamente al Servizio Tecnico Centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario.

c) non affidare in subappalto, ad altri laboratori, le prove richieste al laboratorio;

d) rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione circa l'iter amministrativo da seguire nell'attività di prove e certificazione".

Allegato IV - Dichiarazione di assenza di incompatibilità del Legale Rappresentante, del Direttore e degli sperimentatori.

"*Il sottoscritto …… dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nel laboratorio ed altre attività esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di esecuzione di opere di ingegneria civile e di non svolgere altre attività imprenditoriali nel settore delle costruzioni, ovvero attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Si impegna, altresì, a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove riguardanti la realizzazione di opere di ingegneria civile, o di interventi su di esse, rispetto alle quali operi o abbia operato in qualità di consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore.*"

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla legge n.134 del 7.8.2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.7618/STC dell'8 settembre 2010;

Visto il DM **n. 186 del 07.05.2018**, con cui è stato rilasciato al laboratorio **"C.G.G. SRL"** di Piacenza, l'autorizzazione ad eseguire e certificare prove sulle terre e sulle rocce con estensioni, con efficacia fino alla data del **07.05.2023;**

Vista la domanda formulata in data 02.11.2022, con la quale il predetto laboratorio ha richiesto il rinnovo della medesima autorizzazione;

Considerato che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sulle terre e sulle rocce, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria eseguite dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

D E C R E T A

Art.1 – È rinnovata al laboratorio **"C.G.G. SRL"** con sede operativa in Via G. Cherchi, 15/17- 29122 Piacenza- l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sulle terre settore A e sulle rocce settore B, ulteriormente estesa alle prove facoltative così definite ai sensi del punto 5 della Circolare 7618/10 e in particolare:

-Prova di densità in sito;
-Prova di carico su piastra.

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è il **Dott. Geol. GALLI Masimiliano Natale.**

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto rinnova la precedente autorizzazione a partire dal **08.05.2023 fino al 07.05.2028.** Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7618/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7618/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Ing. MASSIMO SESSA

MASSIMO SESSA
MiMS
02.05.2023 12:20:32
GMT+01:00

ALESSANDRO
PENTIMALLI
MIMS
28.04.2023
06:59:37 UTC

IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro Pentimalli

m_inf.AE02F53.REG_ATTI_INT_CONSUP.R.0000007.19-01-2024

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59 del citato D.P.R., così come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione, prove di laboratorio su terre e rocce e prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 633/STC del 03 dicembre 2019 e relativi Allegati;

Visto il D.P. n. 306 del 17.07.2023 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l' Ing. Pietro Baratono a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del D. Lgs 31.03.2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";

Vista l'istanza, recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. STC n. 6676 del 01.07.2021 e la successiva documentazione integrativa con la quale la Società "CGG srl" di Piacenza (PC) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per effettuare e certificare prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, nel laboratorio con sede in Via Grazia Cherchi, 15/17 cap 29122 Piacenza (PC);

Considerato che il Laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e la certificazione delle prove e dei controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti richiesti, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria che il Servizio Tecnico Centrale ha condotto sulla documentazione acquisita agli atti;

D E C R E T A

Art. 1 - È rilasciata alla **Società "CGG srl"** di **Piacenza (PC)** con **laboratorio in Via Grazia Cherchi, 15/17 cap 29122 Piacenza (PC),** l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 59, co. 2, lettera c bis), del D.P.R. n. 380/2001, ad effettuare e certificare le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti del **Settore "A" (prove obbligatorie)** della **Circolare 633/STC del 03.12.2019;**

Art. 2 - Il predetto Laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art. 3 - È confermato l'obbligo della verifica annuale e relativa certificazione delle tarature delle apparecchiature di misura di forza, pressione, spostamenti, velocità ed accelerazioni, da parte di uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di emettere certificati di prove che non siano state effettuate, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del Laboratorio. È prescritto, altresì, l'obbligo di esporre al pubblico copia del presente decreto di autorizzazione e di adottare stampati nei quali sia evidente l'identificazione del Laboratorio che emette le certificazioni, i/il campo/i di applicazione e le metodologie di prova per il quale lo stesso è stato autorizzato.

Art. 4 - Il Direttore responsabile del Laboratorio è l' **ing. Carlo CASSARINO.**

Art. 5 - L'attività di certificazione delle prove e dei controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui al precedente art. 1, deve essere svolta presso la **sede** indicata nell'ambito dell'istruttoria, sita in **Via Grazia Cherchi, 15/17 cap 29122 Piacenza (PC)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore del Laboratorio, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.

Art. 6 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del Laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Consiglio Superiore dei LL. PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art. 7 - Il presente decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dalla data di protocollazione e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n. 633/STC del 03 dicembre 2019.

Art. 8 - L'autorizzazione di cui al presente decreto può essere sospesa o revocata, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n. 633/STC e nel presente Decreto; in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per gravi

inadempienze riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del Laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualità alla base della presente autorizzazione.

Il Presidente Coordinatore

Ing. Pietro BARATONO

Firmato digitalmente da
PIETRO BARATONO

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
Data e ora della firma: 19/01/2024 11:47:22

Il Dirigente della Divisione I - STC

ing. Alessandro PENTIMALLI

ALESSANDRO
PENTIMALLI
MIMS
19.01.2024
09:29:56
UTC

M_INF.CSLP.REGISTRO UFFICIALE.U.0009564.10-10-2022

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

DIVISIONE TECNICA I

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA

TEL. 06.4412.4101

www.cslp.it

PEC: cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it

Al Laboratorio
"C.G.G. S.r.l."
via G. Cherchi n.15/17
29122 Piacenza (PC)

PEC: cggsrl@lamiapec.it
Prot. STC: 344 del 10.10.2022

Oggetto: Art.59 D.P.R. n.380/2001 Circolare 7617/STC.
-Trasmissione decreto di rinnovo autorizzazione-

In relazione all'oggetto, vista la ricevuta del versamento dell'importo previsto al punto A) del DM n. 267 del 26.11.2012, assunta con protocollo n. 8318 del 02.09.2022 da questo Servizio Tecnico Centrale, si trasmette il Decreto con il quale si rinnova l'autorizzazione per l'esecuzione e la certificazione di prove sui materiali da costruzione, ai sensi dell'art.59 D.P.R. n. 380/2001 e della Circ. 7617/10 STC.

Il Presidente
Ing. Massimo Sessa

MASSIMO SESSA
MiMS
10.10.2022
11:26:42
GMT+01:00

(LO - Div. I)

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

Visto il D.M. n° 52833 del 19.01.2005, con cui è stata rilasciata al laboratorio "C.G.G. S.r.l." di Piacenza (PC) l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni, ed i successivi rinnovi, da ultimo il D.M. n° 363 del 27.09.2017, con efficacia fino alla data del 23.09.2022;

Vista la domanda recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. nn° 4629÷4633 in data 06.05.2022 con la quale il predetto laboratorio ha richiesto l'ulteriore rinnovo della medesima autorizzazione ai sensi della Circolare 7617/STC dell'8.09.2010;

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e gli effetti di essa sui procedimenti amministrativi che competono al Servizio Tecnico Centrale che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessario, non può escludere che taluni atti e processi non risentano di rallentamenti o disagi all'utenza;

Considerato che il perseguimento dell'obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, impedendo fra l'altro gli ordinari spostamenti del personale del Servizio, non consente, al momento, di effettuare verifiche in loco o in situ;

Considerato, altresì, che in questa fase emergenziale il Servizio assicura comunque le attività di propria competenza con il massimo rigore e competenza, attraverso forme di lavoro "agile", con l'uso delle Tecnologie dell'Informazione o in modalità a distanza da parte del personale;

Ritenuto di richiamare, comunque il doveroso senso di responsabilità degli operatori del settore nell'assicurare, nei tempi emergenziali, il livello della prestazione che assicuri cura e qualità del servizio prestato ed autorizzato da questo Ufficio;

Tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza di cui all'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Ritenuto necessario assicurare, comunque, la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, anche al fine di salvaguardare la necessaria continuità agli operatori del settore;

Considerato che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

D E C R E T A

Art.1 – È rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione del Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010 al laboratorio "C.G.G. S.r.l." di Piacenza (PC) - via Grazia Cherchi n.15/17 - 29122 Piacenza (PC).

Art.2 – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Carlo Vincenzo CASSARINO.

Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dal 24.09.2022 fino al 23.09.2027 e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Ing. Massimo SESSA

MASSIMO SESSA
MiMS
10.10.2022
09:55:43
GMT+01:00

Il Segretario Generale
Ing. Gennaro De Vivo

Gennaro De Vivo
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
07.10.2022 13:31:14
GMT+01:00